



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUGLI ESITI  
DEL CONTROLLO SUI RENDICONTI  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DEI  
COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA CON  
POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI**

**DELIBERAZIONE N. 6 DEL 5 MAGGIO 2020**



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUGLI ESITI  
DEL CONTROLLO SUI RENDICONTI  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DEI  
COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA CON  
POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI**

**DELIBERAZIONE N. 6 DEL 5 MAGGIO 2020**

Relatore: Consigliere Franco Vietti

Ha coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati: Christian Isabel



Deliberazione n. 6/2020

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

**Collegio n. 2**

composta dai magistrati:

Piergiorgio Della Ventura	presidente
Fabrizio Gentile	consigliere
Franco Emilio Mario Vietti	consigliere relatore
Davide Floridia	referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 5 maggio 2020;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n.1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n.161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n.179 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"*), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni;

visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*"Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie 30 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il relativo questionario cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per la predisposizione delle relazioni al rendiconto 2017, in attuazione dell'art. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione 21 settembre 2018, n. 17/2018/INPR con la quale questa Sezione ha approvato l'appendice n. 2 al questionario di cui alla sopra citata deliberazione n. 16/2018/INPR della Sezione delle Autonomie;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 30 gennaio 2019, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2019;

visto il decreto del Presidente della Sezione 11 settembre 2019, n. 16, con il quale, in attuazione del programma di attività della sezione per il 2019, le funzioni di controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e degli enti strumentali sono state assegnate al consigliere Franco Emilio Mario Vietti;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 17 febbraio 2020, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2020;

visto il decreto del Presidente della Sezione 16 marzo 2020, n. 5, con il con il quale, in attuazione del programma di attività della sezione per il 2020, le funzioni di controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e degli enti strumentali, anche con riferimento alle Unités des Communes valdôtaines sono state assegnate al consigliere Franco Emilio Mario Vietti;

visti gli esiti dell'attività istruttoria;

visto il decreto del Presidente della Sezione 14 febbraio 2020, n. 2, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 179/2010;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l'art. 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 3 aprile 2020, n. 139, recante "*Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020*";

viste le ordinanze del Presidente della Sezione 23 marzo 2020, n. 6, 14 aprile 2020, n. 8 e 30 aprile 2020 n 12, contenenti disposizioni per lo svolgimento delle attività istituzionali della Sezione, nell'ambito delle misure finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

vista l'ordinanza 29 aprile 2020, n. 11, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza, in collegamento da remoto (videoconferenza);

udito il relatore, cons. Franco Emilio Mario Vietti;

### **DELIBERA**

di approvare la "Relazione sugli esiti del controllo sui rendiconti dell'esercizio finanziario 2017 dei comuni della Valle d'Aosta con popolazione inferiore a 5.000 abitanti", che alla presente si unisce, quale parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e al Presidente del CPEL.

Così deliberato in collegamento tramite videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2020.

Il relatore

(Franco Vietti)

Il presidente

(Piergiorgio Della Ventura)

Depositato in segreteria il 5 maggio 2020.

Il funzionario

(Debora Marina Marra)

# INDICE

	Pag.
1. Il quadro normativo del controllo	7
2. I principali riferimenti dell'ordinamento contabile	9
3. La metodologia del controllo	14
4. Gli esiti del controllo	15
4.1 Il rispetto del termine di approvazione del rendiconto 2017	16
4.2 L'assolvimento degli oneri informativi e la congruenza dei dati contabili	18
4.3 Il pareggio di bilancio	22
4.4 Gli equilibri finanziari	23
4.5 L'indebitamento	26
4.6 I debiti fuori bilancio	27
4.7 Ulteriore approfondimento sul Fondo rischi contenzioso	31
4.8 Alcuni profili concernenti gli Organismi partecipati	37
4.9 L'appendice al questionario: spese di personale, gestione dei residui e cronoprogrammi degli investimenti	41
4.9.1 Il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale	41
4.9.2 La gestione dei residui e i cronoprogrammi degli investimenti	44
<i>Allegati</i>	<b>49</b>

## 1. Il quadro normativo del controllo.

La Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta è disciplinata dal d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179<sup>1</sup>, il cui art. 1, al comma 7, dispone che alla Sezione si intendano assegnate, oltre alle funzioni contemplate ai commi da 2 a 6, tutte le altre funzioni previste per le sezioni regionali della Corte dei conti in quanto compatibili con il citato decreto o da esso non espressamente derogate o modificate. L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria tramettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*. Tale disposizione di coordinamento della finanza pubblica è completata dal successivo comma 167, dell'art. 1 della medesima legge, il quale assegna alla Corte dei conti la definizione dei criteri e delle linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione di cui al suindicato comma 166, la quale *"deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione"*. Il quadro normativo sopra richiamato, come anche sottolineato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 179/2007), introduce nell'ordinamento interno un *"nuovo tipo di controllo"*, finalizzato ad assicurare la sana gestione degli enti locali, che *"sviluppa il quadro delle misure necessarie per garantire la stabilità dei bilanci e il rispetto del patto di stabilità interno, prescritti dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131"* e che concorre alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica. Trattasi, in sostanza, di un controllo di natura finanziaria, ascrivibile al riesame di legalità e regolarità, finalizzato a verificare l'effettivo raggiungimento degli equilibri di bilancio; tale controllo ha inoltre natura collaborativa (come, peraltro, già previsto dal citato art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003), in quanto *"si limita alla segnalazione all'ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all'ente stesso l'adozione delle misure necessarie"*, in tal modo stimolando virtuosi processi di autocorrezione. L'evoluzione

---

<sup>1</sup> Recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti"*.

normativa in materia ha rinforzato le funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti, integrando la disciplina delle attività di controllo mediante l'introduzione, ad opera dell'art. 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000 (TUEL), il cui comma 3 risulta dotato di particolare efficacia inibitoria e interdittiva, in tal modo disegnando un esito cogente del controllo intestato alla Corte dei conti: *"Nell'ambito della verifica, di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura delle spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obblighi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento, qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Detti controlli sono applicabili agli enti locali delle regioni a statuto speciale, nei termini definiti in diverse pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014 e n. 80/2017), non potendo dubitarsi *"che anche la loro finanza sia parte della finanza pubblica allargata (...). Alla Corte dei conti è infatti attribuito il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 17, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti."* (sentenza n. 60/2013). Di conseguenza, i controlli intestati alla Corte dei conti, la cui finalità è ascrivibile secondo la Corte costituzionale ad un'azione preventiva finalizzata ad evitare danni irreparabili all'equilibrio del bilancio, debbono necessariamente essere esplicitati anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale *"nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei"* (sentenza n. 80/2017).

## 2. I principali riferimenti dell'ordinamento contabile.

La legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19<sup>2</sup> (legge finanziaria per gli anni 2016/2018), prevede, all'art. 27, comma 2, che *“gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applicano le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. n. 118/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno, salvo quanto disposto dall'art. 31 comma 2”*.

L'introduzione della contabilità armonizzata, ancorché *“sfasata”* di un anno per gli enti locali della Valle d'Aosta, rappresenta un passaggio cruciale e particolarmente delicato per tutti i soggetti interessati dall'attuazione del d.lgs. n. 118/2011, non solo per l'adeguamento ai nuovi principi contabili generali e applicati in esso contenuti *ab origine* ma anche, e soprattutto, per la complessità<sup>3</sup> di un impianto normativo in costante evoluzione e giunto, al mese di agosto 2019, all'undicesimo correttivo<sup>4</sup>. Il comma 2 dell'art. 31, della l.r. n. 19/2015, stabilisce che, nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale di cui alla l.r. 4 agosto 2009, n. 30<sup>5</sup>, le disposizioni in essa contenute continuano a trovare applicazione, ove compatibili, con quelle di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Per quanto concerne gli schemi di bilancio degli enti locali e delle relative forme associative, il predetto dispositivo normativo ha previsto le seguenti due opzioni:

*“a) adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal d.lgs. n. 267/2000 [TUEL], che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;*

*b) adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal d.lgs. n. 267/2000 cui è attribuita funzione conoscitiva e applicare la disciplina regionale relativa*

---

<sup>2</sup> La legge regionale n. 19/2015 è stata impugnata innanzi alla Corte costituzionale con delibera del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2016, limitatamente all'art. 1 (Patto di stabilità interno), per presunta violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela dell'unità economica della Repubblica, nonché dell'art. 81, terzo comma, Cost. sotto il profilo della mancata copertura in termini di indebitamento netto. Con sentenza 62 del 7 febbraio 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della norma impugnata.

<sup>3</sup> Tale aspetto della nuova disciplina contabile, che *“per gli operatori ha creato situazioni di criticità che ne frenano la potenzialità”*, è stato più volte rimarcato in diversi atti di indirizzo adottati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. deliberazioni nn. 14/2015/INPR, 32/2015/INPR, 16/2016/INPR e 14/2017/INPR).

<sup>4</sup> Decreto MEF 1° agosto 2019.

<sup>5</sup> Recante *“Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione”*.

*alla contabilità analitica. In tal caso, il bilancio pluriennale per il triennio finanziario 2016/2018, adottato secondo lo schema vigente nel 2015, svolge funzione autorizzatoria. Nell'anno 2016, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio, è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dal d.lgs. n. 267/2000 e nella parte spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio”.*

Il Comune di Aosta, esercitando l'opzione di cui alla lettera a), sopra richiamata, è stato l'unico ente locale della Regione ad aver adottato, a decorrere dall'esercizio 2016, i soli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Di conseguenza, l'anno 2017 rappresenta il primo esercizio nel quale tutti gli enti locali della Regione e le loro forme associative debbono adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, oltre ad attenersi alle disposizioni in materia di contabilità pubblica prescritte nel d.lgs. n. 118/2011 e nel TUEL stesso, seppur con alcuni limiti, come di seguito sinteticamente precisato.

La citata legge regionale n. 19/2015 contiene, infatti, ulteriori disposizioni per gli enti locali, in particolare in materia di ordinamento contabile (art. 28), nonché con riferimento ai termini di approvazione dei documenti contabili (art. 29) e al controllo di gestione (art. 30). Nello specifico, l'articolo 28 definisce il perimetro di applicazione agli enti locali della Valle d'Aosta delle disposizioni statali in materia di ordinamento contabile, stabilendo, al comma 1, che ad essi si applica la parte II del d.lgs. 267/2000, ad eccezione:

- delle lettere c) e f) del comma 4 dell'art. 152;
- del comma 2 dell'art. 153;
- degli artt. 155, 156 e 158;
- degli articoli da 234 al 239;
- degli articoli dal 241 al 269.

Qualora, nella parte II del TUEL vi siano rinvii alla parte I (esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione), gli stessi debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della normativa regionale in materia (comma 2, art. 28).

E' opportuno evidenziare che, nella sua originaria formulazione, l'art. 28, al comma 1, lettera d), escludeva l'applicazione anche degli artt. da 196 a 198-bis del TUEL, concernenti il

controllo di gestione; successivamente, tale disposizione è stata abrogata ad opera dell'art. 9, comma 12, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Per effetto di tale abrogazione, gli enti locali della Valle d'Aosta dovranno dar corso dall'esercizio 2019 alle prescrizioni contenute in materia di controllo di gestione di cui agli artt. da 196 a 198-bis del TUEL, in ordine alle quali, ai sensi del comma 13 dell'art. 12 della l.r. n. 12/2018, è attribuita alla Giunta regionale la competenza di disciplinare con propria deliberazione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, ulteriori modalità di dettaglio per l'effettuazione del controllo di gestione "secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente".

Alla data di approvazione del presente referto, non risulta alla Sezione che tale deliberazione sia stata adottata dalla Giunta regionale.

Occorre, ancora, richiamare l'attenzione su due aspetti di particolare rilevanza nell'ambito della disciplina contabile pubblica applicabile ai comuni con meno di 5.000 abitanti (ovvero tutti quelli del territorio valdostano ad eccezione di quello capoluogo), quali:

- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;
- la predisposizione del bilancio consolidato.

Il *favor* del legislatore nei confronti degli enti locali di più ridotte dimensioni demografiche, al di là del beneficio della gradualità nell'applicazione di alcuni istituti della contabilità armonizzata, si è concretizzato con due norme a regime che introducono la facoltatività dell'assolvimento degli adempimenti connessi ai due aspetti *de quo*. L'art. 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145<sup>6</sup> ha ulteriormente modificato l'art. 223-bis, comma 3, del TUEL disponendo con norma a regime che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti "possono non predisporre il bilancio consolidato". Analoga evoluzione è stata seguita dal legislatore statale per l'adozione della contabilità economico-patrimoniale da parte degli stessi enti. Infatti, il comma 2 dell'art. 232 del TUEL, come da ultimo modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b) del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157<sup>7</sup>, prevede che

---

<sup>6</sup> Recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

<sup>7</sup> Recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

*“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019 (...)”*.<sup>8</sup> In ordine all’esercizio delle predette facoltà, occorre però tener presente quanto rimarcato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 18 del 22 luglio 2019, in particolare per quanto concerne la necessità che ogni singolo Ente, a seguito di puntuali valutazioni, formalizzi motivando l’opzione prescelta: *“A fronte della facoltatività dei predetti adempimenti, è onere degli Enti formalizzare la scelta con apposita deliberazione. Tale necessità può ricavarsi dalle richiamate finalità che la legge riconnette alla redazione del bilancio consolidato e alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale: sotto questo profilo, la diversa scelta dell’Ente deve essere supportata da adeguata motivazione nella quale si evidenzia come, nel caso concreto, gli elementi informativi offerti dalla contabilità finanziaria assolvano compiutamente alle anzidette finalità”*.

Infine, non può non essere operato in questa sede un breve richiamo alla recente giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa stessa magistratura contabile su alcune tematiche di rilevante interesse per gli enti locali. Quanto alla prima, con la sentenza n. 247/2017 (come confermata dalla sentenza n. 101/2018) la Corte costituzionale ha sostanzialmente riconosciuto la facoltà di utilizzo dell’avanzo di amministrazione da parte degli enti territoriali, una volta che sia stato definitivamente accertato in sede di rendiconto, affermando il principio secondo il quale *“il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”* e, di conseguenza, l’avanzo rimane *“nella piena disponibilità dell’ente che lo realizza”*. Il legislatore statale ha recepito le richiamate pronunce della Corte all’art. 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale statuisce che: *“A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni*

---

<sup>8</sup> In attuazione di quanto disposto è stato adottato il decreto MEF 11 novembre 2019.

*utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda la giurisprudenza contabile, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 17 dicembre 2019, hanno fornito un inquadramento dell'articolata e complessa disciplina in tema di equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alla portata del disposto di cui al comma 821<sup>10</sup>, dell'art. 1, della legge n. 145/2018, in rapporto ai commi 1<sup>11</sup> e 1-bis<sup>12</sup>, dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, sancendo sostanzialmente che *“Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole vevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi, gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito all'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243/2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”*<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Disposizione estesa, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario ad opera dell'art. 1, comma 541, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

<sup>10</sup> Il comma 821, dell'art. 1, della legge n. 145/2018 dispone che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni *“si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo”*. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

<sup>11</sup> Il comma 1, dell'art. 9, della legge n. 243/2012, recita: *“I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.”*

<sup>12</sup> Il comma 1-bis, dell'art. 9, della legge n. 243/2012, recita: *“Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali”*.

<sup>13</sup> Successivamente al citato pronunciamento delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato ha emanato la circolare 9 marzo 2020, n. 5, avente ad oggetto *“Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”*.

### **3. La metodologia del controllo.**

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 16 del 30 luglio 2018, ha approvato, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005, richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, le linee guida e il questionario cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017.

Con deliberazione n. 17 del 21 settembre 2018, questa Sezione ha approvato l'appendice n. 2 al questionario di cui alla sopra citata deliberazione della Sezione delle Autonomie, finalizzata ad acquisire ulteriori elementi informativi relativi all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, con particolare riguardo alla gestione residui, nonché al rispetto di alcune specifiche disposizioni in materia di spese per il personale, contenute nella legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (legge di stabilità per il triennio 2017/2019). Questionario e appendice sono stati resi disponibili agli enti e agli organi di revisione economico-finanziaria nel sistema informativo ConTe, come da nota del Presidente di questa Sezione prot. n. 139, in data 13 febbraio 2019, con la quale è stato inoltre fissato al 31 marzo 2019 il termine per l'invio on-line della predetta documentazione, prorogato al 15 aprile 2019 con successiva nota del Presidente di questa Sezione prot. n. 357, in data 29 marzo 2019.

In ragione della mole piuttosto corposa di dati raccolti attraverso i questionari, le relazioni degli organi di revisione e le deliberazioni di approvazione dei rendiconti 2017 dei 73 comuni appartenenti alla Regione Valle d'Aosta (non è considerato il Comune di Aosta, unico ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il cui rendiconto 2017 è stato oggetto di apposito referto - cfr. delibera n. 11 del 28 ottobre 2019 di questa Sezione), l'esame è stato condotto tenendo presente quanto indicato nella sopra citata deliberazione della Sezione delle Autonomie in relazione alla necessità di monitorare gli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, senza però trascurare alcune puntualizzazioni poste in particolare evidenza dalla predetta Sezione:

- il rispetto del termine di approvazione del rendiconto;

- l'assolvimento degli oneri informativi, con specifico riferimento alle prescritte comunicazioni da inoltrare alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

La presente relazione dà conto degli esiti dell'esame della suddetta documentazione e di quanto emerso in fase di approfondimenti istruttori, sottolineando che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella relazione e che l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Ove necessario, al fine di aggiornare il più possibile l'attività di controllo in ordine a potenziali profili di criticità, l'esame è stato condotto anche tenendo presenti, a fini comparativi, i dati disponibili riferiti all'esercizio 2018.

#### **4. Gli esiti del controllo.**

L'esame dei questionari evidenzia, innanzitutto, che in nessun Comune l'organo di revisione ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali, o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente (quesito n. 1, delle "Domande preliminari").

Al pari, lo scrutinio dei questionari al rendiconto 2017 non ha rilevato la presenza di irregolarità tali da adottare le misure inibitorie previste dal comma 3, dell'art. 148-bis del TUEL<sup>14</sup>. In alcuni casi, peraltro, le relazioni degli organi di revisione contengono espressi rilievi o richiami o osservazioni, alcuni dei quali riportano espressamente la richiesta ai competenti Organi degli enti interessati di porvi la massima attenzione (e rimedio), soprattutto all'atto dell'adozione dei futuri documenti contabili di previsione.

---

<sup>14</sup> Il comma 3, dell'art. 148-bis, del TUEL recita: "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Nel rimarcare l'importanza dei controlli di primo livello svolti dagli organi di revisione degli enti, considerata l'elevata eterogeneità dei predetti rilievi e il loro diverso grado di rilevanza in rapporto alla "sana gestione" e alla corretta attuazione della contabilità armonizzata, se ne darà conto nel prosieguo della presente relazione.

#### **4.1 Il rispetto del termine di approvazione del rendiconto 2017.**

Il termine ordinario di approvazione del rendiconto è individuato, dall'art. 227, comma 2, del TUEL, al 30 aprile di ogni anno, così come anche confermato dall'art. 18, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011. In relazione al suindicato obbligo di legge, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. deliberazione 16/SEZAUT/2018/INPR) ha sottolineato come appaia *"utile richiamare l'attenzione sulla obbligatorietà del rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto. Ciò in quanto la rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione"*. Pertanto, il rispetto del termine di approvazione del rendiconto non si configura come un mero adempimento formale ma, al contrario, è sintomo di una corretta attuazione di tutto il ciclo della programmazione delle attività dell'ente locale, che deve svolgersi, come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie, in modo *"ordinato"*. Per gli enti locali della Regione Valle d'Aosta, è necessario richiamare sul punto quanto previsto dalla più volte richiamata l.r. n. 19/2015, che contiene apposite disposizioni in materia di contabilità per il coordinamento con la disciplina statale e per l'applicazione del sistema contabile armonizzato. In particolare, l'art. 29, comma 1, stabilisce che *"Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale."*<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> In relazione a tale previsione normativa, occorre evidenziare che l'art. 6, comma 6, della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (recante *"Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali."*), mediante il quale è stato posticipato al 31 maggio 2019 il termine di approvazione per gli enti locali del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018, è stato oggetto di impugnativa innanzi alla Corte costituzionale (Delibera C.d.M. del 19 giugno 2019), in quanto introduce un termine difforme da quello previsto dalla vigente disciplina nazionale (come visto, stabilito al 30 aprile, sia dal d.lgs. n. 267/2000 sia dal d.lgs. n. 118/2011). Tale deroga, a giudizio dell'Esecutivo statale, esorbiterebbe dai limiti della potestà legislativa regionale e integrerebbe, di conseguenza, una violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia

L'importanza del rispetto del termine di approvazione dei documenti contabili (in particolare, il bilancio di previsione e il rendiconto) si può anche misurare, indirettamente, dalle previsioni sanzionatorie introdotte al comma 4, dello stesso art. 29 della citata l.r. n.19/2015, mediante un espresso rinvio al procedimento contenuto all'art. 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54<sup>16</sup>.

In considerazione del fatto che non risulta essere stata disposta proroga alcuna del termine di approvazione del rendiconto 2017 con legge regionale, resta ferma la richiamata scadenza del 30 aprile del 2018, ex art. 227, comma 2, del TUEL e art. 18, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011.

L'esame dei questionari rivela, però, che soltanto 18 comuni su 73<sup>17</sup> (pari al 24,65%) hanno rispettato il termine di legge.

Dei restanti comuni, 24 hanno approvato il rendiconto a maggio 2018, 22 a giugno, 5 a luglio, 4 ad agosto. Tali risultanze, non soddisfacenti in rapporto alle prescrizioni in argomento, oltre ad essere state oggetto di puntuali diffide inviate agli Enti inadempienti da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta, evidenziano al tempo stesso un'oggettiva criticità nel presidio dei processi correlati al ciclo del bilancio.<sup>18</sup>

---

dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. Alla data di approvazione del presente referto, il Giudice delle leggi non si è ancora pronunciato.

<sup>16</sup> La citata disposizione recita: *"Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Presidente della Regione assegna alla stessa un termine per la sua predisposizione, decorso il quale nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna, previa diffida, al Consiglio, con lettera notificata a tutti i consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione alla Giunta regionale, che avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio."*

<sup>17</sup> Come già precisato, non viene considerato il Comune di Aosta, il cui rendiconto 2017 è stato oggetto di apposito referto da parte di questa Sezione (cfr. deliberazione n. 11 del 28 ottobre 2019). I comuni che hanno rispettato il termine di legge per l'approvazione del rendiconto 2017 sono i seguenti: Bionaz, Brissogne, Chambave, Chamois, Doues, Fontainemore, Gressan, Introd, Issime, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Christophe, Valpelline, Valtournenche.

<sup>18</sup> A sostegno di quanto indicato, occorre ricordare che anche con riferimento al rendiconto 2016 vi sono stati 15 Comuni che non hanno rispettato il termine di legge di approvazione, fissato al 30 giugno dalle previgenti disposizioni normative di cui all'art. 61, del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1. Tra l'altro, il mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto 2016 non ha consentito ai Comuni di beneficiare per l'anno 2017 delle deroghe alle limitazioni e ai vincoli di cui all'art. 6, commi 7, 8 fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Occorre, ancora, rammentare che l'intero sistema della contabilità armonizzata è finalizzato, tra l'altro, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in termini di competenza sia di cassa, quale obiettivo non solo da raggiungere e mantenere ma anche da monitorare costantemente. A tal fine, l'art. 193, comma 2, del TUEL prescrive che *“almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio”* e che, in caso di accertamento negativo, debbano essere adottate apposite misure correttive, utilizzando, nel rispetto di quanto disposto all'art. 187, comma 2, lettera b), anche quote libere dell'avanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'art. 186 del TUEL. Di conseguenza, il mancato rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto e il correlato accertamento definitivo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente impediscono di fatto agli enti di attivare, all'occorrenza, le necessarie operazioni di riequilibrio.

Con riferimento ai Comuni che hanno approvato con grave ritardo il rendiconto 2017 (nei mesi di luglio e agosto dell'anno 2018), nove in totale, vi sono specifici rilievi sul punto formulati dai rispettivi organi di revisione soltanto in sei casi<sup>19</sup>; nulla viene invece segnalato in sede di controllo di primo livello per i Comuni di Courmayeur, Saint-Pierre e Pré-Saint-Didier.

In proposito, va anche considerato che la continua dilazione del termine di approvazione del bilancio di previsione mediante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio (nel caso di specie, sino al 31 marzo 2018) depotenzia di fatto l'intera attività programmatica dei Comuni e di conseguenza anche il ciclo della gestione, riducendo, spesso non di poco, gli intervalli temporali tra l'approvazione del bilancio di previsione triennale e il rendiconto dell'esercizio precedente. Tenuto presente tutto ciò, questa Sezione formula agli Enti la raccomandazione di attenersi al rispetto dei termini di legge nell'approvazione dei propri documenti contabili.

#### **4.2 L'assolvimento degli oneri informativi e la congruenza dei dati contabili.**

Un ulteriore aspetto attenzionato nelle Linee guida licenziate dalla Sezione delle Autonomie, in precedenza richiamate, riguarda, con riferimento all'art. 18, comma 2, del

---

<sup>19</sup> Allein, Etroubles, Gignod, Sarre, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses.

d.lgs. 118/2011<sup>20</sup>, l'assolvimento degli oneri informativi, specie in relazione all'attendibilità dei dati inseriti nella Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e alla congruenza degli stessi con quelli presenti nei documenti contabili degli Enti, la cui verifica è posta in capo ai rispettivi organi di revisione. L'attenzione posta dalla Sezione delle Autonomie sulla corretta compilazione della BDAP risiede, tra gli altri, nel fatto che trattasi di un adempimento non meramente formale ma sostanziale e di "garanzia"<sup>21</sup>, in quanto i dati in essa contenuti concorrono alla formazione dei macro-aggregati dei vari comparti dai quali si ricavano i principali valori della contabilità nazionale.

Al riguardo, le domande preliminari contenute nel questionario sul rendiconto 2017, contengono tre specifici quesiti (nn. 2, 3 e 12), il cui scrutinio evidenzia che tutti i Comuni, ad eccezione di quello di Issime:

- a) hanno trasmesso alla BDAP il rendiconto 2017, allegando allo stesso i documenti elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. 118/2011;
- b) hanno inserito in BDAP dati congruenti con quelli presenti nei rispettivi documenti contabili;
- c) hanno trasmesso, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011, le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni.

In ordine alle risposte fornite nel questionario dall'organo di revisione del Comune di Issime, si è reso necessario effettuare gli opportuni approfondimenti<sup>22</sup>. Il riscontro fornito

---

<sup>20</sup> La disposizione richiamata recita: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali".

<sup>21</sup> In tal senso, si richiama l'art. 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale recita: "Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati."

<sup>22</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1033 del 5 novembre 2019.

dall'organo di revisione<sup>23</sup> attesta, contrariamente a quanto erroneamente indicato nel questionario, il corretto avvenuto assolvimento degli oneri informativi di cui sopra da parte del Comune, nonché la verifica della congruità dei dati inseriti in BDAP con quelli contenuti nei documenti contabili dell'Ente. Per tale ragione, la criticità evidenziata per il Comune di Issime deve intendersi superata.

Peraltro, va evidenziato che la distonia sopra evidenziata ha indotto il magistrato istruttore ad effettuare ulteriori controlli in relazione ai dati riportati dai vari comuni nella BDAP, all'esito dei quali sono emerse rilevanti incongruenze tra i dati inseriti nella stessa e quelli riportati nelle relazioni degli organi di revisione, in particolare per quanto concerne la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione (art. 187, comma 1, TUEL). Le predette incongruenze interessano 19 Comuni (pari al 26% del totale). Di conseguenza, con riferimento a quanto indicato alla suindicata lettera b), l'attestazione dei rispettivi organi di revisione contenuta nel questionario non sempre risulta attendibile. Gli approfondimenti istruttori effettuati rilevano<sup>24</sup> infatti che per 16 Comuni l'importo corretto dell'avanzo di amministrazione disponibile è quello riportato nella relazione dell'organo di revisione e, pertanto, per tali enti la BDAP contiene dati non corretti: lo scostamento complessivo (sia in aumento che in diminuzione) è di circa 8 milioni di euro. In alcuni casi, lo scostamento è

---

<sup>23</sup> Nota prot. n. 1108 del 12 novembre 2019.

<sup>24</sup> Comune di Antey-Saint-André lettera istruttoria prot. n. 265 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 312 del 5 marzo 2020; Comune di Brusson lettera istruttoria prot. n. 266 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 328 dell'8 marzo 2020; Comune di Challand-Saint-Anselme lettera istruttoria prot. n. 267 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 327 dell'8 marzo 2020; Comune di Courmayeur lettera istruttoria prot. n. 268 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 329 del 9 marzo 2020; Comune di Donnas lettera istruttoria prot. n. 269 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 310 del 5 marzo 2020; Comune di Doues lettera istruttoria prot. n. 184 del 7 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 218 del 13 febbraio 2020; Comune di Emarèse lettera istruttoria prot. n. 270 del 27 febbraio 2020 – note di risposta prot. nn. 284 e 285 del 28 febbraio 2020; Comune di Gressoney-La-Trinité lettera istruttoria prot. n. 271 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 309 del 5 marzo 2020; Comune di Jovençon lettera istruttoria prot. n. 272 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 282 del 27 febbraio 2020; Comune di La Thuile lettera istruttoria prot. n. 273 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 330 del 9 marzo 2020; Comune di Nus lettera istruttoria prot. n. 274 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 304 del 4 marzo 2020; Comune di Oyace lettera istruttoria prot. n. 275 del 27 febbraio 2020 – note di risposta prot. nn. 300 e 301 del 3 marzo 2020; Comune di Pont-Saint-Martin lettera istruttoria prot. n. 276 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 311 del 5 marzo 2020; Comune di Saint-Marcel lettera istruttoria prot. n. 277 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 305 del 4 marzo 2020; Comune di Saint-Pierre lettera istruttoria prot. n. 278 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 326 del 6 marzo 2020; Comune di Sarre lettera istruttoria prot. n. 279 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 324 del 6 marzo 2020; Comune di Valpelline lettera istruttoria prot. n. 183 del 7 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 217 del 12 febbraio 2020; Comune di Valsavarenche lettera istruttoria prot. n. 280 del 27 febbraio 2020 – note di risposta prot. nn. 286 e 287 del 28 febbraio 2020; Comune di Verrayes lettera istruttoria prot. n. 281 del 27 febbraio 2020 – nota di risposta prot. n. 314 del 5 marzo 2020.

ridotto (Emarèse e Verrayes); in altri estremamente elevato (Pont-Saint-Martin, Jovençan, Sarre, La Thuile, Donnas), come desumibile dalla tabella di seguito riportata.

Tabella n. 1 – Rendiconto 2017. Verifica della congruenza dei dati contenuti nei documenti contabili dell'ente e di quelli contenuti in BDAP concernenti l'avanzo di amministrazione disponibile. Scostamenti.

DENOMINAZIONE ENTE	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE - Anno 2017 - Relazione Organo di revisione	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE - Anno 2017 - BDAP	SCOSTAMENTO
ANTEY-SAINT-ANDRÉ	528.601,70	364.368,53	164.233,17
BRUSSON	262.449,49	252.535,49	9.914,00
CHALLAND-SAINT-ANSELME	297.524,44	313.409,70	15.885,26
COURMAYEUR	2.504.313,11	2.410.213,11	94.100,00
DONNAS	414.032,78	1.499.783,22	1.085.750,44
DOUES	22.757,54	44.067,90	21.310,36
EMARÈSE	122.436,21	121.010,91	1.425,30
GRESSONEY-LA-TRINITÉ	532.689,01	576.296,35	43.607,34
JOVENÇAN	118.509,13	1.361.988,65	1.243.479,52
LA THUILE	1.041.118,72	2.189.544,76	1.148.426,04
NUS	198.504,19	715.288,80	516.784,61
OYACE	126.631,94	329.798,88	203.166,94
PONT-SAINT-MARTIN	571.411,64	2.291.641,77	1.720.230,13
SAINT-MARCEL	51.673,17	154.751,00	103.077,83
SAINT-PIERRE	471.929,29	867.295,11	395.365,82
SARRE	837.801,47	1.992.786,04	1.154.984,57
VALPELINE	-	14.896,21	14.896,21
VALSAVARENCHÉ	192.310,54	529.881,47	337.570,93
VERRAYES	-	3.113,49	3.113,49
		<b>TOTALE SCOSTAMENTO</b>	<b>8.277.321,96</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nelle relazioni ai Rendiconti 2017 degli organi di revisione e dati BDAP. In **grassetto** sono evidenziati i dati correttamente inseriti, concernenti l'avanzo di amministrazione disponibile.

Ancorché non tutti gli enti abbiano fornito le motivazioni della suesposta situazione, le quali sarebbero riconducibili in alcuni casi ad *“errori informatici del sistema di recepimento dati”*, la Sezione prende atto che i Comuni di Donnas, Gressoney-La-Trinité, La Thuile, Nus, Saint-Marcel e Valsavarenche hanno già provveduto a rettificare i dati non corretti contenuti nella BDAP; i Comuni di Jovençan e Oyace hanno dichiarato che provvederanno tempestivamente in tal senso.

Conclusivamente, nel sottolineare l'importanza dell'accertamento della congruità dell'insieme dei dati contabili e nel rammentare l'essenziale funzione di ausilio degli organi di revisione al controllo esterno esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali

(come anche rimarcato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 198/2012), questa Sezione ritiene necessario richiamare le indicazioni formulate sul punto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la citata deliberazione n. 16 del 2018, in ordine alla necessità che l'organo di revisione vigili *“sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sui medesimi enti”*, assicuri *“l’attendibilità dei dati trasmessi”* e, infine, attesti *“la congruenza di quelli inseriti in BDAP e in altre banche dati (es.: banca dati Partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell’ente”*.

### **4.3 Il pareggio di bilancio.**

L'art. 1, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16<sup>25</sup>, sostituendo l'art. 2-bis della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48<sup>26</sup>, ha introdotto il pareggio di bilancio in luogo del precedente patto di stabilità.

In forza della disposizione testé richiamata<sup>27</sup>, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 733, del 5 giugno 2017, con la quale, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243<sup>28</sup>, come da ultimo modificato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164<sup>29</sup>, ha approvato l'intesa regionale al fine di permettere agli enti locali di effettuare operazioni di investimento da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti.

Sempre con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per il raggiungimento dei saldi obiettivo previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali

---

<sup>25</sup> Recante *“Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018”*.

<sup>26</sup> Recante *“Interventi regionali in materia di finanza locale”*.

<sup>27</sup> Il novellato art. 2-bis della l.r. n. 48/1995 recita: *“1 Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. 2. A decorrere dall'anno 2016, gli enti locali applicano la disciplina del pareggio di bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione, fornendo indicazioni relative alla modulistica, nonché ai termini e alle modalità del monitoraggio per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti in favore dello Stato”*.

<sup>28</sup> Recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”*.

<sup>29</sup> Recante *“Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”*.

della regione per l'anno 2017, a tal fine applicando le disposizioni statali in materia, di cui all'art. 1, commi da 463 a 484 della legge 232/2016.

Per effetto delle misure adottate dalla Regione, il monitoraggio e il controllo del rispetto del pareggio di bilancio da parte dei Comuni valdostani è in capo alla Struttura enti locali dell'amministrazione regionale, la quale, con P.D. n. 7576 del 18 dicembre 2018, ha accertato che tutti i Comuni hanno rispettato il raggiungimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, così come individuate dalla normativa in materia sopra richiamata.

Il riepilogo dei dati riferiti a ciascun comune è contenuto nella tabella di cui all'allegato 1 alla presente relazione.

#### **4.4 Gli equilibri finanziari.**

La situazione concernente gli equilibri finanziari degli enti in esame è riepilogata nella tabella di cui all'allegato n. 2 alla presente relazione, nella quale sono riassunti i valori del fondo cassa, dei residui (attivi e passivi) e del fondo pluriennale vincolato.

Come evidenziato nella colonna *f*) della predetta tabella, tutti i comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti risultano aver conseguito, alla conclusione dell'esercizio 2017, un risultato di amministrazione positivo (da euro 36.741,65 del Comune di Verrayes, ente che presenta l'importo minore, fino a euro 5.509.916,82 del Comune di Pré-Saint-Didier).

Complessivamente, l'ammontare degli avanzi di amministrazione accertati nei rendiconti in esame (pari a euro 78.673.044,62) risulta essere superiore di circa 15,7 milioni di euro rispetto a quello risultante dai rendiconti 2016 (pari a euro 63.007.665,97).

La scomposizione dell'avanzo di amministrazione<sup>30</sup> nelle componenti indicate all'art. 187, comma 1, del TUEL fornisce i seguenti valori complessivi:

- quota accantonata      euro 12.591.553,86;
- quota vincolata        euro 5.813.030,59;
- quota destinata        euro 32.279.810,58;
- quota disponibile      euro 27.988.649,59.

---

<sup>30</sup> Cfr. tabella di cui all'allegato n. 2.

La tabella di cui all'allegato n. 4 alla presente relazione riporta, per ciascun comune, i valori delle singole componenti che costituiscono l'avanzo di amministrazione. Nell'esercizio 2017, tre comuni (Pontboset, Valpelline e Verrayes) presentano un avanzo disponibile pari a "zero" e un comune (Roisan) pari a euro 697,59. Tali valori potrebbero rappresentare una potenziale criticità del risultato di amministrazione, in quanto sono posizionati sulla soglia sintomatica di una situazione di deficit ordinario<sup>31</sup>. In una prospettiva dinamica e tendenziale della funzione del controllo, da una prima verifica effettuata sui dati relativi al Rendiconto 2018, già disponibili alla Sezione, risulta peraltro che gli enti suindicati mostrano una situazione finanziaria in miglioramento, con avanzi liberi/disponibili pari a euro 366.118,02 (Comune di Pontboset), euro 152.937,28 (Comune di Roisan), euro 180.108,81 (Comune di Valpelline) ed euro 67.402,64 (Comune di Verrayes).

Risultano rispettati, inoltre, anche gli equilibri finanziari della parte corrente, in quanto tutti i comuni conseguono un saldo economico positivo o quantomeno, in un ente (Rhêmes-Notre-Dame), pari a zero (cfr. tabella di cui allegato n. 3). Relativamente alle modalità del conseguimento di detto saldo, la Sezione ha accertato il corretto impiego allo scopo degli avanzi di amministrazione.

Tutti gli enti locali presi in esame hanno costituito il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), cumulativamente pari a euro 2.695.152,10 per le spese correnti ed euro 32.480.661,72 per le spese in conto capitale.<sup>32</sup> Inoltre, tutti gli enti hanno regolarmente accantonato al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) quota parte dell'avanzo di amministrazione, per un importo complessivo pari a euro 10.682.417,08<sup>33</sup>.

In relazione al Fondo cassa<sup>34</sup>, complessivamente pari a euro 114.194.382,32, nessuno degli enti interessati presenta una situazione di cassa negativa (il *range* è compreso tra il valore minimo del Comune di Valgrisenche, con euro 104.139,79, e il valore massimo del Comune

---

<sup>31</sup> L'art. 187, comma 2, del d.lgs. 267/2000 prevede, infatti, che qualora il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo deve essere iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188 del medesimo d.lgs.

<sup>32</sup> Cfr. colonne *d)* ed *e)* della tabella di cui all'allegato n. 2.

<sup>33</sup> Cfr. tabella di cui all'allegato n. 4.

<sup>34</sup> Cfr. colonna *a)* della tabella di cui all'allegato n. 1.

di Courmayeur, con euro 8.758.901,91). Peraltro, la Sezione ha accertato che sei Comuni (Antey-Saint-André, Challand-Saint-Victor, La Magdeleine, La Salle, Pré-Saint-Didier, Valtournenche) non hanno aggiornato correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2017<sup>35</sup>; in un caso, Comune di Avise, è stata accertata la non corrispondenza del fondo cassa risultante dal conto del tesoriere e quello riportato nelle scritture contabili dell'Ente, comunque di importo estremamente ridotto<sup>36</sup>; in 34 casi l'organo di revisione ha inserito la risposta "non ricorre la fattispecie", in tal modo attestando l'assenza di quote vincolate a fondo cassa. Da un controllo a campione effettuato sui 34 enti<sup>37</sup>, la Sezione ha accertato che tale evidenza trova riscontro nei dati riportati nella parte II (Gestione finanziaria - Cassa), alle tabelle n. 3 (Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio) e n. 4 (Evoluzione della cassa vincolata) contenute nel questionario sul Rendiconto 2017.

Infine, con riferimento alle anticipazioni di tesoreria<sup>38</sup>, soltanto il Comune di Verrayes ne ha fatto ricorso, per un importo di euro 46.919,29 (rispetto ad una previsione di euro 200.000,00) e ha poi correttamente provveduto, entro l'annualità, alla restituzione al tesoriere dell'intera somma.

---

<sup>35</sup> Cfr. principio applicato n. 4/2, punto 10.6 e ss., allegato al d.lgs. n. 118/2011.

<sup>36</sup> L'organo di revisione del Comune di Avise ha evidenziato nella relazione al rendiconto 2017 (pag. 35) quanto segue: "Segnalo che continua a non esservi coincidenza tra l'importo del fondo cassa risultante dal conto del Tesoriere e quello rilevato dalla contabilità dell'Ente per un importo di € 16,59. Tale anomalia era già stata evidenziata a fine 2015 ed era stato accertato che l'errore era imputabile alla Banca. Nonostante ripetute richieste da parte del Comune, il Tesoriere non ha ancora provveduto alla rettifica, quindi anche il saldo 2017 continua ad essere sbagliato. Nei conteggi viene riportato l'importo corretto. Sollecito il Servizio finanziario affinché esiga la risoluzione del problema senza ulteriori indugi, essendo ormai trascorsi tre esercizi dal primo avviso."

<sup>37</sup> Allein, Chambave, Etroubles, Introd, Oyace, Roisan, Saint-Christophe, Valgrisenche (pari a circa il 23% del campione).

<sup>38</sup> L'art. 222 del d.lgs. n. 267/2000 recita: "1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali".

La verifica effettuata dalla Sezione accerta pertanto l'assenza, per il sistema degli enti locali della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, del ricorso ad anticipazioni di tesoreria, le quali, come noto, costituiscono uno dei fattori patologici ex art. 186 TUEL, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale: *“Le minacce più sensibili all'equilibrio dei bilanci pubblici, ed in particolare a quello dei bilanci degli enti territoriali, vengono dalle problematiche giuridiche, estimatorie e organizzative afferenti ai crediti e ai debiti, nonché dalla sovrastima – in sede previsionale – dei flussi finanziari di entrata. I due fenomeni sono strettamente collegati poiché, se i crediti vengono sovrastimati e le entrate non vengono puntualmente accertate e riscosse, si crea uno sbilanciamento dei flussi finanziari con conseguente necessario ricorso alle anticipazioni di cassa e con produzione – in prospettiva pluriennale – di rilevanti disavanzi di amministrazione”<sup>39</sup>.*

#### **4.5 L'indebitamento.**

Il controllo della Sezione sui dati forniti dai comuni mediante i questionari relativi al rendiconto 2017 è stato rivolto, anche, a verificare il rispetto delle due fondamentali disposizioni regolanti la materia dell'indebitamento: da un lato, l'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione<sup>40</sup>, come integrato dall'art. 4 della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che autorizza l'impiego dell'indebitamento esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento; dall'altro, l'art. 204, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000<sup>41</sup>, come modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che fissa i limiti del ricorso al credito in rapporto alla situazione finanziaria dell'ente.

---

<sup>39</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 6/2017.

<sup>40</sup> L'ultimo comma, dell'art. 119, della Costituzione recita: *“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”*.

<sup>41</sup> L'art. 204, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), stabilisce, tra l'altro, che *“l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera [...] il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. [...] Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito”*.

Dal controllo effettuato è emerso che nessun comune ha contratto nuovi mutui nel corso del 2017, come evidenziato nella seguente tabella.

Tabella n. 2 - Totale dei debiti per mutui contratti dai comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (valori espressi in Euro).

	<b>TOTALE</b>
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2016	71.024.871,62
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2017 (comprese le estinzioni anticipate)	9.287.498,89
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2017	-
<b>TOTALE DEBITO al 31/12/2017</b>	<b>61.737.372,73</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Bdap.

Complessivamente i rimborsi effettuati nel corso dell'esercizio 2017 assommano a euro 9.287.498,89 e il totale del debito residuo dei comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti al 31 dicembre 2017 risulta pari a euro 61.737.372,73. Inoltre, si evidenzia che 5 Comuni (Bard, Courmayeur, Donnas, Gressoney-La-Trinité e Jovençon), pari al 6,8 per cento del totale, non presentano mutui al 31 dicembre 2017. Per quanto sopra, si evidenzia che tutti i comuni hanno rispettato il limite fissato dal richiamato comma 1 dell'art. 204 del TUEL: nell'esercizio 2017 in ciascun ente l'incidenza degli interessi passivi sui primi tre titoli delle entrate correnti è ampiamente al di sotto del 10 per cento.

#### **4.6 I debiti fuori bilancio.**

Il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio è disciplinato dall'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 del TUEL<sup>42</sup>.

<sup>42</sup> L'art. 194 del d.lgs. 267/2000, rubricato appunto "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", recita: "1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

La successiva tabella n. 3 riporta l'elenco dei 7 comuni valdostani che hanno riconosciuto debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio 2017, derivanti in 3 casi da "Acquisizione di beni e servizi" (Châtillon, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame) e nei restanti 4 da "Sentenze esecutive" (La Salle, Saint-Christophe, Saint-Pierre e Saint-Vincent).

Tabella n. 3 - Elenco dei comuni che hanno riconosciuto debiti fuori bilancio nel 2017 (valori espressi in Euro).

Comune	Sentenze esecutive	Disavanzi aziende speciali da ripianare	Ricapitalizzazione di società a partecipazione pubblica	Espropri	Acquisizione di beni e servizi	Totale
CHÂTILLON	0,00	0,00	0,00	0,00	425,05	425,05
LA SALLE	4.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,83
OLLOMONT	0,00	0,00	0,00	0,00	152.154,99	152.154,99
RHÊMES-NOTRE-DAME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,02	1.519,02
SAINT-CHRISTOPHE	197.412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	197.412,11
SAINT-PIERRE	26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840,00
SAINT-VINCENT	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati comunicati dai Comuni.

In merito alla tipologia della copertura di tali debiti fuori bilancio, le cui risultanze sono evidenziate nella successiva tabella n. 4, i comuni hanno indicato:

- in 3 casi (Châtillon, La Salle e Saint-Vincent) l'utilizzo della "Disponibilità di parte corrente";
- in 1 caso (Ollomont) "Debiti fuori bilancio finanziati con stanziamenti previsti in bilancio finalizzati alla copertura dei d.f.b. da riconoscere";
- in 1 caso (Rhêmes-Notre-Dame) l'utilizzo della "Disponibilità di bilancio degli investimenti";
- in 1 caso (Saint-Pierre) l'impiego dell'"Avanzo di amministrazione";
- in 1 caso (Saint-Christophe) la "Disponibilità di parte corrente" per euro 8.387,11 e l'"Avanzo di amministrazione" per euro 189.025,00.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse."

Tabella n. 4 – Tipologie di copertura dei debiti utilizzate (valori espressi in euro).

Comune	DFB finanziati con stanziamenti previsti in bilancio finalizzati alla copertura dei d.f.b. da riconoscere <sup>(1)</sup>	Disponibilità del bilancio di parte corrente	Disponibilità del bilancio degli investimenti	Avanzo di amministrazione	Totale
CHÂTILLON	0,00	425,05	0,00	0,00	<b>425,05</b>
LA SALLE	0,00	4.500,83	0,00	0,00	<b>4.500,83</b>
OLLOMONT	152.154,99	0,00	0,00	0,00	<b>152.154,99</b>
RHÊMES-NOTRE-DAME	0,00	0,00	1.519,02	0,00	<b>1.519,02</b>
SAINT-CHRISTOPHE	0,00	8.387,11	0,00	189.025,00	<b>197.412,11</b>
SAINT-PIERRE	0,00	0,00	0,00	26.840,00	<b>26.840,00</b>
SAINT-VINCENT	0,00	281,37	0,00	0,00	<b>281,37</b>

(1) Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali - 08/01/2004 - punto 81 su documenti finanziari e contabili

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati comunicati dai Comuni.

Il debito fuori bilancio del comune di Ollomont, pari a euro 152.154,99, è relativo all'evento alluvionale dell'8 agosto 2017 che è stato riconosciuto con la deliberazione consiliare n. 36 del 27 settembre 2017, trasmessa a questa Sezione in data 5 ottobre 2017, prot. n. 834<sup>43</sup>. Tale debito fuori bilancio è accertato nella relazione dell'organo di revisione (pagina 9) in merito alle entrate e alle spese non ricorrenti.

Infine, con riguardo ai comuni che hanno riconosciuto debiti fuori bilancio a seguito di sentenza esecutive (La Salle, Saint-Christophe, Saint-Pierre e Saint-Vincent), si segnala che l'allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. h) prevede che " nel caso in cui l'ente,

<sup>43</sup> A tal proposito, la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 2 ottobre 2017, ai sensi degli articoli 14 e 19 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5, "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile", dispone la rimodulazione del "Programma triennale 2017/2019 dei lavori pubblici, dell'elenco dei lavori da avviare nella prima annualità 2017, nonché del programma biennale 2017/2018 degli acquisti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 50/2016", approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 2769/XIV del 24 maggio 2017, per fare fronte alle esigenze di intervento di cui al Decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2017, n. 584, "Dichiarazione di stato di calamità sul territorio dei comuni di Antey-Saint-André, Bionaz, Brissogne, Brusson, Courmayeur, Morgex, Ollomont, Oyace, Pollein, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Vincent e Valtournenche", pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 40 del 5 settembre 2017, per il periodo 30 luglio/8 agosto 2017.

*a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."*

A tal proposito, si evidenzia che di tali enti l'unico che presentava, nel bilancio di previsione 2017-2019, un apposito fondo contenzioso è il Comune di La Salle.

Corre l'obbligo di rammentare che, come chiaramente esplicitato nella deliberazione n. 14/2017 della Sezione delle Autonomie<sup>44</sup>, "Particolare attenzione deve essere riservata alla

---

<sup>44</sup> Avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266".

quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione". Ciononostante, nelle relazioni degli organi di revisione dei Comuni interessati non appaiono svolte verifiche puntuali in ordine a tale aspetto<sup>45</sup>.

#### **4.7 Ulteriori approfondimenti sul Fondo rischi contenzioso.**

La Sezione, all'atto dell'esame del questionario sul rendiconto 2016 dei comuni valdostani (cfr. deliberazione n. 7 del 23 maggio 2018), aveva svolto un'approfondita e puntuale istruttoria in ordine alla corretta iscrizione a bilancio delle spese derivanti dall'eventuale soccombenza in un contenzioso riguardante l'Unité Grand-Combin e gli 11 Comuni del comprensorio<sup>46</sup>, avente ad oggetto la decertificazione operata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Lombardia su alcuni finanziamenti ottenuti a titolo di specifici programmi europei. Nella vertenza in questione, limitatamente alla realizzazione di un programma FEASR, risultava coinvolta anche l'Unité Mont-Emilus.

Il controllo effettuato si era reso necessario in ragione del numero di enti coinvolti, della rilevanza finanziaria delle somme contestate, all'epoca risultanti alla Sezione pari a euro 1.213.852,26<sup>47</sup>, e pertanto ritenute idonee "a determinare in caso di soccombenza, significative criticità negli equilibri dei bilanci dei medesimi comuni", atteso, inoltre, che il rischio di soccombenza era stato valutato "piuttosto marcato" dai legali incaricati.

---

<sup>45</sup> Nessuna segnalazione sull'argomento emerge dalla relazione al rendiconto dell'esercizio 2017 dell'organo di revisione del comune di Saint-Pierre; in quella del Comune di La Salle il Revisore rileva che "Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 8.000,00", senza nulla precisare in merito alla verifica della congruità di tale somma accantonata; per il Comune di Saint Christophe è, invece, riportato che "L'organo di revisione prende atto che non si è ritenuto opportuno effettuare alcun accantonamento", mancando tuttavia l'evidenza di alcuna verifica in tal senso; infine, per il Comune di Saint-Vincent l'organo di revisione dichiara di aver ricevuto "la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso", senza poi dar conto nella relazione stessa dell'avvenuta verifica della congruità del fondo.

<sup>46</sup> I comuni facenti parte dell'Unité in argomento sono: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline.

<sup>47</sup> Tale importo, risultante al 18/10/2017, non è comprensivo della quota di pertinenza della Unité Mont-Emilius, pari a euro 248.592,04, relativo alla realizzazione del programma FEAS. La stessa Unité Mont-Emilius, comunicava alla Sezione, con nota prot. 7065, in data 16 maggio 2018, "di aver previsto l'accantonamento a fondi rischi dell'intero importo di euro 248.592,04 quantificato a proprio carico nell'avanzo di amministrazione del rendiconto 2017".

Le osservazioni della Sezione, formulate sulla base dei dati all'epoca disponibili<sup>48</sup>, evidenziavano elementi di criticità in particolare per due Comuni dell'Unité (Doues e Valpelline), in quanto *“qualora avessero accantonato a fondo rischi, nel rendiconto 2017 approvato, l'intero importo previsto dall'Unité Grand-Combin a loro carico, alla data del 18 ottobre 2017, avrebbero registrato un disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. 118/2011. La quota disponibile degli avanzi di amministrazione di tali comuni sarebbe stata insufficiente, infatti, a ricomprendere il corretto accantonamento del fondo rischi”*.

La Sezione concludeva sul punto invitando tutti i Comuni interessati a *“provvedere sollecitamente, assicurando l'integrale copertura del rischio prospettato a loro carico”* e l'Unité Grand-Combin *“alla costante adozione di formali provvedimenti per la determinazione e la comunicazione di ogni ripartizione del rischio finanziario tra gli enti coinvolti nel contenzioso in argomento”*.

Alla luce di quanto sopra richiamato, in sede di esame dei questionari sul rendiconto 2017 dei Comuni della Valle d'Aosta, il magistrato istruttore ha ritenuto necessario proseguire l'attività di controllo e monitoraggio della vicenda in argomento, tenuto altresì conto che, in data 5 febbraio 2020, è stata inviata alla Sezione una nota a firma del Presidente e del Segretario generale dell'Unité Grand-Combin con la quale sono state trasmesse:

- la sentenza n. 5739/2019, pubblicata il 13 giugno 2019 (RG n. 36508/2017) del tribunale di Milano, avente ad oggetto *“Revoca finanziamenti europei per inadempimento aggiudicatario beneficiario”*, con la quale, a conclusione del contenzioso in argomento, sono state rigettate tutte le domande formulate dall'Unité Grand-Combin, oltre alla condanna al pagamento alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alla Regione Lombardia delle spese di lite (pari a euro 12.678,00, oltre alle spese generali al 15% ed accessorie per ciascuna delle parti convenute);
- la deliberazione della Giunta dei Sindaci dell'Unité Grand-Combin n. 5 del 27 gennaio 2020, avente ad oggetto *“Segreteria generale -Determinazioni in merito alla vertenza FESR”*, con la quale si è disposta la rinuncia a proporre appello nei confronti della suindicata

---

<sup>48</sup> Le valutazioni hanno riguardato il Rendiconto 2016 ma, allo scopo di aggiornare al massimo il controllo e disporre di un quadro tendenziale teso a meglio contestualizzare l'evolversi della vicenda attenzionata, la Sezione ha esteso l'esame anche ai primi dati disponibili del Rendiconto 2017, tenendo però presente che alla data del referto soltanto 5 degli 11 comuni coinvolti avevano approvato il predetto Rendiconto.

pronuncia, dando contestualmente “mandato agli uffici di procedere con la restituzione delle somme contestate, trasmettendo il presente atto agli organi e soggetti che a suo tempo si sono interessati della vicenda per l'accertamento di eventuali responsabilità (Procura della Repubblica presso il tribunale di Aosta, Corte dei Conti)”.

La predetta deliberazione, però, non indica nel dispositivo alcun importo delle somme contestate e da restituire; né risulta possibile risalire puntualmente a un dato certo dall'esame delle premesse dell'atto. Inoltre, nulla viene disposto in merito al recupero delle somme di competenza di ciascun Comune del comprensorio. Per tali ragioni si è reso necessario effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio, avvenuto in data 7 febbraio 2020, presso la Sezione<sup>49</sup>. Dall'esame della documentazione acquisita in fase istruttoria<sup>50</sup>, risulta che l'Unité, alla data del 6 febbraio 2020, ha rideterminato un importo totale delle somme da restituire pari a euro 1.454.080,39<sup>51</sup>, disaggregato nel modo risultante dalla seguente tabella:

Tabella n. 5 - Quadro riepilogativo delle somme oggetto di restituzione disaggregate per voci (decertificazioni, spese legali e spese di giudizio (valori espressi in Euro).

<b>Decertificazione Interreg</b>	797.088,53
<b>Decertificazione PSR</b>	446.133,20
<i>Totale spese decertificate</i>	1.243.221,73
<b>Spese legali Interreg</b>	113.983,36
<b>Spese legali FEASR</b>	63.796,88
<i>Totale spese legali</i>	177.780,24
<b>Spese di giudizio</b>	33.078,42
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.454.080,39</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall'Unité Grand Combin

<sup>49</sup> Per l'Unité Grand-Combin hanno presenziato all'incontro il Segretario Generale, il Responsabile del Servizio finanziario e il Collaboratore contabile del Servizio finanziario.

<sup>50</sup> Prot. n. 189, del 10 febbraio 2020. Il documento acquisito agli atti contiene, tra l'altro, le modalità di riparto delle somme FEASR in base alla deliberazione della Giunta dei Sindaci dell'Unité Grand-Combin n. 2/2017 e una valutazione complessiva del fondo rischi accantonato da tutti gli Enti interessati (Unité Grand-Combin; Comuni; Unité Mont-Emilus) risultante, alla data del 6 febbraio 2020, pari euro 1.962.430,34.

<sup>51</sup> Dalla documentazione esaminata risulta che l'importo indicato sia ancora frutto di una stima, in considerazione della dipendenza della variabilità delle spese legali dei procedimenti giudiziari e degli interessi di mora. In relazione a questi ultimi, l'Unité ha richiesto alla Regione autonoma Valle d'Aosta (con nota prot. 798, del 5 febbraio 2020) e alla Regione Lombardia (con nota prot. n. 797 del 5 febbraio 2020) di comunicare gli importi definitivamente accertati delle somme oggetto di restituzione.

L'aggiornamento operato dall'Unité Grand-Combin in ordine al totale delle somme da restituire, incrementate dalle spese legali e da quelle legate alla soccombenza nel giudizio di I grado, risulta inferiore a quello stimato dalla stessa Unité alla data del 31 ottobre 2017 (- 8.363,91 euro), per effetto di una diminuzione della quota complessiva a carico dei Comuni (-25.651,23 euro) e di un incremento di quella a carico dell'Unité Mont-Emilius (+17.287,32 euro).

Il riparto tra tutti gli Enti interessati è stato rideterminato dall'Unité Grand-Combin come segue:

Tabella n. 6 - Quota di riparto delle somme oggetto di restituzione. Raffronto tra stima al 31/10/2017 e aggiornamento al 6 febbraio 2020 (valori espressi in Euro).

<i>Comuni</i>	<i>Quote di riparto al 31/10/2017</i>	<i>Quote di riparto al 6/2/2020</i>
<i>Allein</i>	88.244,53	86.702,53
<i>Bionaz</i>	192.104,08	192.945,71
<i>Doues</i>	93.545,27	91.139,40
<i>Etroubles</i>	110.470,80	106.500,77
<i>Gignod</i>	91.865,80	86.110,21
<i>Ollomont</i>	139.143,12	138.765,66
<i>Oyace</i>	78.054,46	76.203,55
<i>Roisan</i>	47.150,07	42.307,37
<i>Saint-Oyen</i>	126.792,41	126.335,17
<i>Saint-Rhémy-en-Bosses</i>	127.454,90	125.750,41
<i>Valpelline</i>	119.026,82	115.440,26
<b>TOTALE</b>	<b>1.213.852,26</b>	<b>1.188.201,03</b>
<i>Unité Mont-Emilius</i>	248.592,04	265.879,36
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.462.444,30</b>	<b>1.454.080,39</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Unité Grand-Combin.

Quanto sopra premesso, unitamente a tutta la documentazione acquisita agli atti, consente alla Sezione di svolgere le seguenti considerazioni:

- con riferimento al rendiconto 2017, la situazione di criticità evidenziata per i comuni di Doues e Valpelline si presenta anche per il Comune di Roisan, il quale a fronte di un rischio all'epoca stimato in euro 47.150,07 (come visto, ridotto poi a euro 42.307,37 a

- fronte dell'ultima stima effettuata dall'Unité Grand-Combin) presenta un accantonamento a fondo rischi contenzioso di euro 5.428,31 e un avanzo disponibile di soli euro 697,59, palesemente insufficiente per la copertura dell'intera quota che avrebbe dovuto essere prudenzialmente accantonata. Qualora il Comune di Roisan avesse correttamente effettuato l'accantonamento, avrebbe registrato una situazione di disavanzo ex art. 42, comma 1, d.lgs. 118/2011 (-41.024,17 euro). I documenti contabili riferiti al 2017 dei suindicati Comuni non rispettano pertanto i principi generali di veridicità, attendibilità e prudenza, come enucleati all'allegato 1, al d.lgs. n. 118/2011;
- i dati più recenti acquisiti e utilizzabili per valutare potenziali criticità in ordine all'adeguatezza degli accantonamenti in un'ottica tendenziale, ovvero quelli riferiti al rendiconto 2018, mostrano una diversa situazione, innanzitutto con riferimento alla scoperta della intera quota di rischio che, passando da euro 284.649,85 a euro 220.112,87, si riduce del 23%. Dall'esame dei rendiconti 2018 dei Comuni interessati e con riferimento all'importo dovuto, soltanto in due casi (Oyace e Valpelline) è accertato un accantonamento adeguatamente capiente, come desumibile dalla tabella seguente:

Tabella n. 7 – Valutazione della quota di rischio non coperta a seguito degli accantonamenti effettuati a rendiconto 2018 (valori espressi in Euro).

<i>Comuni</i>	Quota di Riparto	Somme già restituite all'Unité	Accantonamento rendiconto 2018	Quota di rischio non coperta in sede di rendiconto 2018
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = a-b-c</i>
<i>Allein</i>	88.244,53	68.668,87	-	-19.575,66
<i>Bionaz</i>	192.104,08	-	166.833,35	-25.270,73
<i>Doues</i>	95.545,27	-	66.206,24	-27.339,03
<i>Etroubles</i>	110.470,80	100.000,00	-	-10.470,80
<i>Gignod</i>	91.865,80	25.106,21	-	-66.759,59
<i>Ollomont</i>	139.142,12	-	126.117,28	-13.025,84
<i>Oyace</i>	78.054,46	-	94.115,81	16.061,35
<i>Roisan</i>	47.150,07	-	5.428,31	-41.721,76
<i>Saint-Oyen</i>	126.792,41	58.000,00	47.000,00	-21.792,41
<i>Saint-Rhémy-en-Bosses</i>	127.792,41	-	6.000,00	-21.454,90
<i>Valpelline</i>	119.026,82	100.000,00	130.263,32	11.236,50
<b>TOTALE</b>	<b>1.213.852,26</b>	<b>351.775,08</b>	<b>641.9464,31</b>	<b>-220.112,87</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Unité Grand-Combin

Peraltro - va anche precisato - una prima analisi dei Rendiconti 2018 dei predetti Comuni evidenzia come tutti gli enti presentino significativi miglioramenti in ordine al risultato di amministrazione rispetto a quello conseguito nell'esercizio precedente, con particolare riguardo all'avanzo disponibile; ciò farebbe ritenere che, qualora fosse stato effettuato tutto l'accantonamento a fondo rischi a copertura degli importi dovuti, nessuno dei Comuni interessati verserebbe nelle condizioni di cui all'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 (cioè un risultato di amministrazione insufficiente a comprendere quote vincolate, destinate ed accantonate), come dimostra la seguente tabella:

Tabella n. 8 - Potenziale copertura della quota di rischio totale con l'avanzo disponibile a Rendiconto 2018 (valori espressi in Euro).

Comuni	Quota di rischio non coperta in sede di rendiconto 2018	RENDICONTO 2018		Avanzo disponibile a seguito della copertura totale del rischio 2018
		Avanzo di amministrazione	Di cui avanzo disponibile	
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d=c-a</i>
<i>Allein</i>	-19.575,66	345.117,83	169.839,67	150.264,01
<i>Bionaz</i>	-25.270,73	417.940,04	200.107,95	174.837,22
<i>Doues</i>	-27.339,03	285.922,82	145.522,14	118.183,11
<i>Etroubles</i>	-10.470,80	364.466,36	268.301,60	257.830,80
<i>Gignod</i>	-66.759,59	789.379,56	513.156,08	446.396,49
<i>Ollomont</i>	-13.025,84	652.368,60	348.017,85	334.992,01
<i>Oyace</i>	16.061,35	466.457,55	318.186,55	334.247,90
<i>Roisan</i>	-41.721,76	406.181,54	152.937,28	111.215,52
<i>Saint-Oyen</i>	-21.792,41	489.262,83	399.506,52	380.958,63
<i>Saint-Rhémy-en-Bosses</i>	-21.454,90	516.485,06	386.918,11	359.463,21
<i>Valpelline</i>	11.236,50	468.808,52	180.108,81	180.108,81
<b>TOTALE</b>	<b>-220.112,87</b>			

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tutto ciò premesso, la Sezione invita i Comuni interessati a costituire il fondo rischi contenzioso a copertura dell'intera quota da restituire sulla base della ripartizione effettuata dall'Unité Grand-Combin alla data del 6 febbraio 2020 e sopra richiamata.

#### **4.8 Alcuni profili concernenti gli Organismi partecipati.**

La Sezione Quarta contenuta nel questionario, rubricata "Organismi partecipati", mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione dei servizi in organismi e società partecipate, con riferimento anche al processo di razionalizzazione delle partecipazioni. Si tratta di una ricognizione che è già stata oggetto di apposito referto di questa Sezione sulla revisione straordinaria delle partecipazioni.<sup>52</sup>

Di conseguenza, in questa sede saranno presi in considerazione esclusivamente quegli elementi contenuti nel questionario sul rendiconto 2017 non rientranti nel perimetro dell'ambito oggettivo dell'esame svolto da questa Sezione sopra richiamato. Specifica attenzione è dedicata nel questionario all'acquisizione di informazioni relative al controllo delle partite debitorie e creditorie tra gli enti locali e i propri enti partecipati, in particolare sotto tre profili: adeguatezza dei sistemi gestionali; presenza della doppia asseverazione; mancata conciliazione delle partite creditorie e debitorie.

In relazione alla disponibilità di sistemi gestionali adeguati allo scopo, dallo scrutinio effettuato risulta come soltanto 26 Comuni (poco più del 35% del totale) siano dotati di un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le società partecipate e che, tra questi, soltanto 18 dispongano di un sistema in grado di consentire anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi finanziari, economici e patrimoniali).

Per quanto riguarda la predisposizione dei prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra gli Enti e i loro organismi partecipati (enti strumentali, società partecipate, società controllate) e la relativa doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, ex art. 11, comma 6, lettera j) del d.lgs. n. 118/2011, le risposte fornite nel questionario disegnano un sistema piuttosto disomogeneo. L'elevato grado di eterogeneità delle risposte scrutinate trova una sintesi nella seguente casistica:

---

<sup>52</sup> Deliberazione n. 12/2018/VSGO, avente ad oggetto "Gli esiti delle verifiche sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)."

- a) solo in 3 Comuni (Chamois, Courmayeur e Gignod) i prospetti dimostrativi recano correttamente la doppia asseverazione degli organi di revisione, ma unicamente nei Comuni di Chamois e Courmayeur la stessa risulta contenuta nella relazione allegata al rendiconto;
- b) in 13 Comuni (Antey-Saint-André, Brissogne, Donnas, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Hône, Montjovet, Ponboset, Pont-Saint-Martin, Quart, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Verrès), la coincidenza tra rapporti debitori e creditori è desunta analizzando le risultanze dei bilanci delle società partecipate con i dati del rendiconto degli Enti;
- c) in 20 Comuni (Arnad, Bard, Challand-Saint-Victor, Chambave, Doues, Gaby, Gressan, Introd, Issogne, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, Lillianes, Perloz, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Verrayes), l'organo di revisione dell'ente si è limitato a segnalare che non vi sono stati rapporti debitori o creditori con i rispettivi organismi partecipati nel corso dell'esercizio 2017;
- d) in 27 Comuni (Allein, Arvier, Avise, Aymavilles, Bionaz, Champdepraz, Charvensod, Châtillon, Cogne, Emarèse, Etroubles, Fenis, La Thuile, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Pontey, Pré-Saint-Didier, Roisan, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline, Valsavarenche, Villeneuve) il mancato adempimento è motivato dalla circostanza che per gli enti locali valdostani non sussiste l'obbligo di redazione del bilancio consolidato (è stata inserita in tale casistica anche la risposta "non ricorre la fattispecie");
- e) in 6 Comuni (Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Fontainemore, Pollein, Valtournenche), viene riportato che tali prospetti non vengono effettuati;
- f) per i Comuni di Saint-Christophe e Saint-Denis, il mancato adempimento è motivato da una valutazione di marginalità in ordine alle partecipazioni detenute;
- g) per il comune di Champorcher, l'organo di revisione segnala che "Pur essendo stata richiesta dal Comune, l'asseverazione non è stata restituita da alcune partecipate. Comunque, all'Ente non risultavano né crediti né debiti reciproci";
- h) infine, per il Comune di Issime non è stata fornita alcuna risposta.

Con riferimento agli esiti sopra riportati, occorre precisare che il citato art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011, prescrive che la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo, allegata al rendiconto ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera o) dello stesso d.lgs., debba contenere

*“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.*

La richiamata disposizione, oltre a non prevedere alcun margine di esenzione (marginalità e bassa significatività delle partecipazioni detenute), contiene un precetto perentorio in termini di obbligatorietà dell'asseverazione da parte degli organi di revisione degli enti locali e degli enti strumentali, controllati e partecipati. Tale asseverazione è finalizzata alla tutela, da un lato, della veridicità, attendibilità e trasparenza dei bilanci e, dall'altro, della garanzia del raggiungimento e del mantenimento dell'equilibrio degli stessi, facendo all'occorrenza emergere disallineamenti delle poste reciproche cui deve far seguito l'adozione di immediati correttivi. Ciò indipendentemente dall'obbligatorietà o meno di redazione del bilancio consolidato (proprio in quanto tale verifica è richiesta già all'atto del Rendiconto), che riguarda, peraltro, non tutti gli organismi ricompresi nella disposizione sopra evocata ma soltanto quelli indicati all'art. 11-*quinquies*, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011.

Oltre a quanto richiamato, è anche opportuno ricordare che sul tema dell'asseverazione è intervenuta una specifica pronuncia della Sezione delle Autonomie (SEZAUT/2/2016/QMIG), con la quale è stato chiarito che *“Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi”.*

La Sezione invita pertanto gli enti inadempienti ad assicurare il rispetto delle disposizioni in merito alla doppia asseverazione degli organi di revisione per i prospetti dimostrativi di cui alla normativa sopra richiamata relativi ai debiti e crediti reciproci.

In relazione agli elementi scrutinati in argomento, presenti nel questionario e nelle relazioni degli organi di revisione, emerge, infine, che in nessun ente locale si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con i propri organismi partecipati, ad eccezione dei Comuni di Courmayeur e Valtournenche.

In merito ai rapporti di debito/credito tra il Comune di Courmayeur e la società in house C.S.C. s.r.l., alle pagine 24 e 25 della Relazione al rendiconto 2017, l'organo di revisione riporta la seguente segnalazione:

- *Comune di Courmayeur*

<i>Residui attivi</i>	<i>Residui passivi</i>	<i>Posizione netta debitoria</i>
43.168,42	628.274,23	585.105,81

- *C.S.C. s.r.l.*

<i>Crediti</i>	<i>Debiti</i>	<i>Posizione netta creditoria</i>
508.995,26	-	508.995,26

“Si rileva pertanto una differenza tra le due posizioni di euro 76.110,55 verosimilmente imputabile ai diversi sistemi contabili adottati dal Comune (contabilità economico-finanziaria) e CSC (contabilità economica pura)”. Nell'evidenziare che per mero errore materiale l'organo di revisione ha risposto negativamente alla domanda preliminare n. 14 (“Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati?”), la Sezione, indipendentemente dai “diversi sistemi contabili”, accerta la mancata conciliazione delle rispettive poste tra il Comune e la società in house C.S.C. s.r.l., con specifico riferimento ai residui attivi per complessivi euro 43.168,42, che non trovano corrispondenza tra i debiti della società la quale, per altro verso, non iscrive il totale dei crediti vantati nei confronti del Comune per complessivi euro 76.110,55. Peraltro, l'esame sommario della situazione relativa al rendiconto 2018 (già acquisita agli atti dalla Sezione) evidenzia una sensibile riduzione del disallineamento delle posizioni creditorie e debitorie, che sarà oggetto di ulteriore esame nell'apposito referto al Rendiconto 2018.

Per quanto riguarda il Comune di Valtournenche, l'organo di revisione dichiara nella relazione al rendiconto 2017 quanto segue: “non risulta che l'Ente abbia provveduto a verificare le posizioni debitorie/creditorie con le società partecipate. Si evidenzia che non risultano attestazioni

*e/o certificazioni da parte delle società e neppure certificazioni da revisore e/o Legali rappresentanti. Il Revisore invita l'Ente a provvedere ad adempiere correttamente alla ricognizione delle posizioni reciproche di cui sopra come prevede la normativa".* Da un primo sommario esame della documentazione concernente il rendiconto 2018 del Comune di Valtournenche, che sarà oggetto di successivo referto, risulta che l'organo di revisione ha accertato mancati casi di conciliazione delle partite creditorie e debitorie segnalando, al contempo, che la verifica delle predette posizioni non è ancora conclusa da parte dell'Ente.

Per entrambi i summenzionati Comuni, la Sezione raccomanda di provvedere con la massima sollecitudine ad adempiere in modo compiuto alle disposizioni di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, non essendo assicurato, in difetto, il rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e trasparenza del bilancio.

#### **4.9 L'appendice al questionario: spese di personale, gestione dei residui e cronoprogrammi degli investimenti.**

Con deliberazione n. 17 del 21 settembre 2018, questa Sezione ha, come innanzi riferito, approvato l'appendice n. 2 al questionario sul rendiconto del 2017 definito dalla Sezione delle Autonomie, finalizzata ad acquisire ulteriori elementi informativi relativi all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, con particolare riguardo alla gestione residui, nonché al rispetto di alcune specifiche disposizioni in materia di spese per il personale, contenute nella legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (legge di stabilità per il triennio 2017/2019).

##### **4.9.1 Il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale.**

L'art. 6, comma 4<sup>53</sup>, della legge regionale n. 24/2016, dispone, tra l'altro, che, per l'anno 2017 gli enti locali della Valle d'Aosta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, possano ricoprire a tempo indeterminato non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e di quelli che si rendano vacanti nel medesimo anno; per i

---

<sup>53</sup> Comma modificato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 13, mediante l'inserimento del seguente ultimo periodo: *"Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al presente comma il reclutamento di personale con profilo professionale di operatore socio-sanitario da destinare alle strutture residenziali per anziani gestite dagli enti locali"*.

Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale, costituito mediante convenzione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 19, della medesima legge.

Il primo scrutinio delle risposte fornite attesta che soltanto 17 Comuni (pari a poco più del 23%) hanno assunto personale a tempo indeterminato nel 2017 e che in 15 casi è stato accertato dall'organo di revisione il rispetto della misura regionale di contenimento della spesa sopra richiamata. Per due Comuni, Chambave e Introd, attesa l'incompletezza delle informazioni fornite, si è reso necessario effettuare un apposito supplemento istruttorio (rispettivamente note prot. n. 1181 e n. 1180, in data 14 novembre 2019), assegnando a tali Enti il termine del 28 novembre 2019 per trasmettere le necessarie integrazioni.

Il Comune di Chambave, con nota prot. 1189 del 14 novembre 2019, ha prontamente ritrasmesso l'appendice n. 2 al questionario completata nelle parti in precedenza omesse, dalla quale si evince che l'Ente non ha provveduto ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel corso del 2017.

Il Comune di Introd, con nota prot. n. 1336 del 30 novembre 2019, pertanto oltre al termine stabilito del 28 novembre, ha attestato il rispetto della disciplina regionale in materia, in quanto l'assunzione di un'unità di personale avvenuta nel 2017 è stata disposta a fronte di 3,2 unità vacanti al 1° gennaio 2017 nella dotazione organica sovracomunale.

Di conseguenza, i Comuni che nel corso del 2017 hanno assunto personale a tempo indeterminato sono complessivamente 18.

Pertanto, tale nuovo contingente in ingresso non pare incidere in modo significativo sul complesso delle dotazioni di personale dei Comuni. L'aggiornamento agli anni 2016 e 2017, dei dati contenuti nella *"Relazione sull'evoluzione del costo del personale. Periodo 2012-2016"*, approvata da questa Sezione con deliberazione n. 17 del 23 novembre 2017, conferma un dato di tendenziale contrazione del numero di unità di personale a tempo indeterminato dipendente degli Enti locali (Comuni e Unités) nel 2016 (-2,6%) controbilanciato da una lievissima ripresa nel 2017 (+0,5% rispetto al 2016), come riassunto nella tabella n. 9 di seguito riportata.

Tabella n. 9 – Personale a tempo indeterminato nei Comuni e nelle Unités periodo 2012-2017.

		Tempo indet. 2012	Tempo indet. 2013	Tempo indet. 2014	Tempo indet. 2015	Tempo indet. 2016	Tempo indet. 2017
Personale Comuni	Segretari Comunali	46	46	44	36	34	34
	Dirigenti	10	9	9	10	7	7
	Personale non dirigente	1.451	1.430	1.409	1.378	1.301	1.252
	<b>Totale personale comunale</b>	<b>1.507</b>	<b>1.485</b>	<b>1.462</b>	<b>1.424</b>	<b>1.342</b>	<b>1.293</b>
Personale Unités des communes valdôtaines	Segretari Unités des communes valdôtaines	6	6	7	7	7	7
	Dirigenti	6	5	5	4	2	2
	Personale non dirigente	718	716	695	684	712	771
	<b>Totale personale Unités des communes valdôtaines</b>	<b>730</b>	<b>727</b>	<b>707</b>	<b>695</b>	<b>721</b>	<b>780</b>
<b>TOTALE</b>		<b>2.237</b>	<b>2.212</b>	<b>2.169</b>	<b>2.119</b>	<b>2.063</b>	<b>2.073</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale relativi ai Comuni della Valle d'Aosta e delle Unités des communes valdôtaines.

Il dato complessivo riferito al 2017, pari a 2.073 unità di personale, che, come anticipato, risulta in leggero incremento rispetto al 2016 (+ 10 unità), è la risultante dell'incremento di personale nelle Unités (780 unità complessive, +5,9% rispetto al 2016) e del decremento di personale nei Comuni (1.293 unità complessive, -3,8% rispetto al 2016).

Per questi ultimi, la contrazione di personale nel periodo 2012- 2017 è stata di 214 unità.

Tale dato, pur tenendo conto che diverse funzioni comunali sono transitate alle Unités, disegna un quadro di potenziale criticità, soprattutto per quanto riguarda la "tenuta organizzativa" di tali enti, la cui tipologia dimensionale è connotata da contingenti piuttosto ridotti in termini di risorse umane effettivamente disponibili per il presidio di funzioni tanto importanti quanto necessarie (ad esempio, servizi finanziari e servizi tecnici).

Se nel 2012 i comuni con meno di dieci addetti erano 27, nel 2017 salgono a 33, pari al 45% del totale; tra questi, 9 non superano i cinque addetti.

Ancorché non sia certo questa la sede per sviluppare ulteriori valutazioni che richiederebbero, comunque, indagini ed elaborazioni ben più sofisticate rispetto a un dato quantitativo per nulla conferente in ordine al profilo qualitativo delle risorse, agli *asset*

organizzativi e alla continuità nel presidio delle diverse funzioni organizzativo-gestionali, pare utile rimarcare quanto già evidenziato da questa Sezione nella relazione sopra richiamata: *“Alla crisi economica manifestatasi nel 2008 e alle connesse esigenze di riduzione della spesa, anche in relazione al rispetto dei vincoli europei, è conseguita poi una rinnovata attenzione dei legislatori nei confronti dell’impiego delle risorse pubbliche, mediante l’introduzione di misure di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni più severe, peraltro non facilmente coniugabili con quelle volte a incrementare la produttività del lavoro e il miglioramento dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese”*.

#### **4.9.2 La gestione dei residui e i cronoprogrammi degli investimenti.**

La predisposizione di una specifica appendice al questionario predisposta da questa Sezione contenente un approfondimento in ordine alla gestione dei residui da parte degli Enti locali deriva sostanzialmente dalla necessità di monitorare la progressiva assimilazione e la corretta applicazione dei principi della contabilità finanziaria potenziata, in particolare del principio applicato n. 4.2 allegato al d.lgs. 118/2011, tenendo presente che il risultato di amministrazione dipende in buona misura anche dalla massa creditoria (residui attivi) e da quella debitoria (residui passivi).

Con riferimento alla complessiva architettura della contabilità armonizzata, la gestione dei residui deve essere, pertanto, ispirata a criteri prudenziali, in virtù dei quali *“tutti gli enti sono tenuti ad effettuare, in vista della predisposizione del rendiconto della gestione e con effetti sullo stesso, una ricognizione complessiva dei residui attivi e passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, verificando adeguatamente le ragioni del loro mantenimento. La ricognizione annuale è tesa ad individuare anche le voci che non siano correttamente appostate in bilancio e che debbono essere oggetto di riclassificazione. Per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock dei residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”*<sup>54</sup>.

Di conseguenza, come anche sottolineato dalla più recente giurisprudenza costituzionale *“la quantificazione delle partite attive e passive che non abbiano un obiettivo riscontro finanziario*

---

<sup>54</sup> Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14 del 13 giugno 2017.

*(come avviene al contrario per il fondo di cassa) non può essere priva dell'analitica ricognizione dei relativi presupposti giuridici, poiché la loro applicazione al bilancio costituisce elemento indefettibile per determinarne e verificarne coperture ed equilibri”* <sup>55</sup>.

Appare, quindi, essenziale alla corretta rappresentazione finanziaria degli enti che le operazioni di accertamento ordinario dei residui di cui all'art. 228, comma 3<sup>56</sup>, del TUEL, vengano effettuate verificando con la necessaria puntualità tutti i presupposti giuridici al fine della loro corretta imputazione al rendiconto.

Ciò posto, l'esito dell'esame delle risposte fornite dai rispettivi organi di revisione è di seguito rappresentato.

Con riferimento ai **residui attivi** conservati o reimputati alla gestione di competenza 2016 e ss. in sede di riaccertamento straordinario (d.lgs. n. 118/2011, art. 3, commi 7 e ss.), in tutti i Comuni, ad eccezione del Comune di Doues, gli stessi persistono, anche solo parzialmente, nel rendiconto 2017. Al riguardo, è attestata dagli organi di revisione la corretta conservazione dei residui attivi in sede di rendiconto 2017, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e del punto 4, del principio applicato n. 4/2 allegato al medesimo decreto legislativo. L'ammontare complessivo dei residui attivi al 31 dicembre 2017 di tutti i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è pari a euro 75.270.579,57.

Per ciò che concerne i **residui passivi**, è stato posto analogo quesito in ordine alla persistenza degli stessi nel rendiconto 2017; in caso di risposta affermativa, l'Ente avrebbe dovuto fornire una sintetica motivazione della suddetta conservazione e, per le spese in conto capitale, la copia del cronoprogramma delle stesse.

Al 31 dicembre 2017 i residui passivi complessivi dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ammontano a euro 76.616.103,45, in netta diminuzione (-19.184.179,61 euro) rispetto al dato al 31 dicembre 2016, pari a euro 95.800.283,06. Nel premettere che a mente del combinato disposto degli artt. 183 e 190 del TUEL il residuo passivo, quale posta

---

<sup>55</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018.

<sup>56</sup> La disposizione richiamata recita: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

debitoria, si sostanzia in una somma impegnata e non pagata entro il termine dell'esercizio - non essendo possibile riferire ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso la relativa obbligazione giuridica - occorre rilevare come emergano con chiarezza evidenti difficoltà, da parte di diversi Comuni, a fornire adeguato riscontro a quanto richiesto da questa Sezione, considerata l'elevata eterogeneità delle modalità delle risposte date, la parzialità e la non esaustività delle stesse e, in alcuni casi, la totale assenza dei cronoprogrammi. Si è reso, pertanto, necessario un supplemento istruttorio per 20 Comuni<sup>57</sup>, pari a circa il 30% del totale, i cui esiti sono di seguito sintetizzati:

- per quanto riguarda i Comuni di Ayas<sup>58</sup>, Brissogne<sup>59</sup>, Chambave<sup>60</sup>, Doues<sup>61</sup>, Introd<sup>62</sup>, Issime<sup>63</sup>, La Magdeleine<sup>64</sup>, Quart<sup>65</sup>, Rhêmes-Saint-Georges<sup>66</sup>, Saint-Oyen<sup>67</sup>, Valtournenche<sup>68</sup>, Verrayes<sup>69</sup>, le criticità riscontrate possono considerarsi superate a seguito dell'esame dei riscontri istruttori, anche se l'incompletezza e l'esiguità di alcune delle informazioni fornite

---

<sup>57</sup> Ayas, Brissogne, Sarre, Saint-Pierre, Quart, Valtournenche, Verrayes, Issime, La Magdeleine, Valpelline, Doues, Châtillon, Saint-Vincent, Roisan, Saint-Oyen, Hône, Gressoney-Saint-Jean, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Pontey.

<sup>58</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1160 del 14 novembre 2019, sollecito di riscontro prot. n. 1361 del 9 dicembre 2019 e risposta dell'organo di revisione dell'Ente in data 17 dicembre 2019.

<sup>59</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1161 del 14 novembre 2019 e riscontro dell'organo di revisione dell'Ente in data 26 novembre 2019.

<sup>60</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1181 del 14 novembre 2019 e riscontro dell'organo di revisione dell'Ente in data 14 novembre 2019.

<sup>61</sup> Note del magistrato istruttore prot. n. 1163 del 14 novembre 2019 e n. 184 del 7 febbraio 2020 e rispettive risposte dell'organo di revisione dell'Ente in data 28 novembre 2019 e 13 febbraio 2020.

<sup>62</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1180 del 14 novembre 2019 e riscontro dell'organo di revisione dell'Ente in data 30 novembre 2019.

<sup>63</sup> Note del magistrato istruttore prot. n. 1033 del 5 novembre 2019, n. 1166 del 14 novembre 2019, n. 1362 del 9 dicembre 2019 e risposte dell'organo di revisione dell'Ente pervenute in data 12 novembre 2019 e 17 dicembre 2019.

<sup>64</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1167 del 14 novembre 2019 e riscontro dell'organo di revisione dell'Ente in data 27 novembre 2019.

<sup>65</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1169 del 14 novembre 2019 e risposta dell'organo di revisione dell'Ente in data 26 novembre 2019, integrata in data 3 dicembre 2019.

<sup>66</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1171 del 14 novembre 2019 e risposte dell'organo di revisione dell'Ente in data 1° dicembre 2019 e 8 gennaio 2020.

<sup>67</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1173 del 14 novembre 2019 e risposta dell'organo di revisione dell'Ente in data 28 novembre 2019, integrata in data 11 dicembre 2019.

<sup>68</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1178 del 14 novembre 2019 e risposta dell'organo di revisione dell'Ente in data 28 novembre 2019.

<sup>69</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1179 del 14 novembre 2019 e risposte dell'organo di revisione dell'Ente in data 27 novembre 2019.

in origine destano, al pari di altri Comuni scrutinati, alcune perplessità, peraltro di poco conto;

- relativamente ai Comuni di Châtillon<sup>70</sup>, Gressoney-Saint-Jean<sup>71</sup>, Hône<sup>72</sup>, Pontey<sup>73</sup>, Rhêmes-Notre-Dame<sup>74</sup>, Roisan<sup>75</sup>, Saint-Pierre<sup>76</sup>, Sarre<sup>77</sup>, Valgrisenche<sup>78</sup>, Valpelline<sup>79</sup>, permangono criticità legate alla presenza di residui passivi mantenuti nel rendiconto 2017 (o mantenuti anche all'atto del riaccertamento straordinario) in assenza dei presupposti di legge già richiamati; in alcuni casi si tratta di poste di remota datazione e assimilabili ai precedenti residui di stanziamento.

Sul punto, conclusivamente, ancorché le criticità sinteticamente evidenziate non siano tali da pregiudicare gli equilibri degli enti in esame, la Sezione ritiene doveroso richiamare una particolare attenzione sulla gestione dei residui, sia attivi che passivi; al contempo, si ripropone in questa sede quanto già evidenziato nel referto sul rendiconto 2017 del Comune di Aosta in ordine ai cronoprogrammi delle spese in conto capitale<sup>80</sup>.

---

<sup>70</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1162 del 14 novembre 2019 e risposta dell'organo di revisione dell'Ente in data 28 novembre 2019, integrata in data 16 dicembre 2019.

<sup>71</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1164 del 14 novembre 2019 e risposta dell'organo di revisione dell'Ente in data 26 novembre 2019.

<sup>72</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1165 del 14 novembre 2019 e risposta dell'organo di revisione dell'Ente in data 27 novembre 2019.

<sup>73</sup> Note del magistrato istruttore prot. n. 1168 del 14 novembre 2019, n. 1331 del 28 novembre 2019 e risposte dell'organo di revisione dell'Ente in data 28 novembre 2019, 4 dicembre 2019 e 12 dicembre 2019.

<sup>74</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1170 del 14 novembre 2019 e risposta dell'organo di revisione dell'Ente in data 30 novembre 2019.

<sup>75</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1172 del 14 novembre 2019 e risposta dell'organo di revisione dell'Ente in data 20 novembre 2019.

<sup>76</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1174 del 14 novembre 2019 e risposta dell'organo di revisione dell'Ente in data 21 novembre 2019.

<sup>77</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1175 del 14 novembre 2019 e riscontro dell'organo di revisione dell'Ente in data 21 novembre 2019.

<sup>78</sup> Nota del magistrato istruttore prot. n. 1176 del 14 novembre 2019 e risposta dell'organo di revisione dell'Ente in data 28 novembre 2019.

<sup>79</sup> Note del magistrato istruttore prot. n. 1173 del 14 novembre 2019, n. 183 del 7 febbraio 2020 e risposte dell'organo di revisione dell'Ente in data 26 novembre 2019 e 12 febbraio 2020.

<sup>80</sup> Come già evidenziato da questa Sezione (cfr. deliberazione n. 11/2019), preme ribadire che il principio contabile applicato 4/1, paragrafo 9.8, allegato al d.lgs. n. 118/2011, sancisce che *“Considerato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale, che richiedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati, l'eventuale previsione di investimenti non ancora definiti deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa, indicando le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione del cronoprogramma della spesa.”* La definizione del cronoprogramma e il suo costante aggiornamento rappresentano prerequisiti essenziali delle risorse utilizzate a tali fini, come peraltro desumibile anche dal disposto del principio contabile applicato 4/2, paragrafo 5.3.1: *“Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla*

Pur nella consapevolezza che l'applicazione dei nuovi principi contabili, generali e applicati, costituisce operazione piuttosto complessa e che necessita di idonei e strutturati assetti organizzativi, la Sezione raccomanda di presidiare in modo puntuale, da un lato, l'effettiva esigibilità dei crediti e, dall'altro, le spese per investimenti e le correlate regole di contabilizzazione derivanti dal principio della competenza finanziaria potenziata, unitamente al corretto e costante aggiornamento dei cronoprogrammi e del FPV.

---

*convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare".*

## *Allegati*

## Allegato 1

### Pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione. Comuni che hanno rispettato l'obiettivo nell'anno 2017

<b>Saldo tra entrate finali e spese finali di competenza DEFINITIVO situazione al 31 dicembre 2017</b> Fonte: certificazione definitiva 2017		
COMUNI	SALDO OBIETTIVO DGR n. 733/2017 <i>in migliaia di euro</i>	SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI ANNO 2017 <i>in migliaia di euro</i>
Allein	0	144
Antey-Saint-André	0	393
Aosta	0	2.773
Arnad	0	215
Arvier	0	144
Avise	0	116
Ayas	55	487
Aymavilles	0	158
Bard	0	40
Bionaz	0	262
Brissogne	0	243
Brusson	0	369
Challand-Saint-Anselme	0	216
Challand-Saint-Victor	0	61
Chambave	0	91
Chamois	0	102
Champdepraz	0	121
Champorcher	0	131
Charvensod	0	281
Châtillon	0	241
Cogne	0	294
Courmayeur	0	1.471
Donnas	0	193
Doues	0	181
Emarèse	0	104
Etroubles	0	102
Fénis	-100	231
Fontainemore	0	31
Gaby	0	79
Gignod	0	132
Gressan	0	353
Gressoney-La-Trinité	0	244
Gressoney-Saint-Jean	0	663
Hône	0	114
Introd	0	53
Issime	0	76
Issogne	0	305

**Pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione.  
Comuni che hanno rispettato l'obiettivo nell'anno 2017**

<b>Saldo tra entrate finali e spese finali di competenza DEFINITIVO situazione al 31 dicembre 2017</b> Fonte: certificazione definitiva 2017		
<b>COMUNI</b>	<b>SALDO OBIETTIVO DGR n. 733/2017</b>  <i>in migliaia di euro</i>	<b>SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI ANNO 2017</b>  <i>in migliaia di euro</i>
Jovençon	0	47
La Magdeleine	0	228
La Salle	0	545
La Thuile	0	402
Lillianes	0	39
Montjovet	80	212
Morgex	0	370
Nus	0	49
Ollomont	0	285
Oyace	0	184
Perloz	0	16
Pollein	0	279
Pontboset	0	69
Pontey	0	114
Pont-Saint-Martin	0	231
Pré-Saint-Didier	0	2.009
Quart	45	633
Rhêmes-Notre-Dame	0	88
Rhêmes-Saint-Georges	0	94
Roisan	0	187
Saint-Christophe	0	533
Saint-Denis	0	201
Saint-Marcel	0	148
Saint-Nicolas	0	88
Saint-Oyen	0	130
Saint-Pierre	0	319
Saint-Rhémy-en-Bosses	0	183
Saint-Vincent	0	632
Sarre	0	693
Torgnon	0	190
Valgrisenche	0	167
Valpelline	0	103
Valsavarenche	0	57
Valtournenche	0	1.028
Verrayes	0	135
Verrès	0	232
Villeneuve	-80	50
	0	22.184

N.B. - Disciplina Pareggio di bilancio anno 2017  
 Obiettivo: conseguire un saldo tra entrate finali e spese finali di competenza 2017 non negativo (ad eccezione per i Comuni di Ayas, Fénis e Quart per i quali sono fatti salvi gli effetti della rimodulazione orizzontale dell'anno 2015 e per i Comuni di Montjovet e Villeneuve per i quali sono fatti salvi gli effetti della rimodulazione orizzontale dell'anno 2017 ).

Fonte: pubblicazione *online* della struttura regionale Enti locali.

## Allegato 2) - Risultato di amministrazione al 31/12/2017

Comuni	Fondo cassa al 31/12/2017	Residui attivi al 31/12/2017	Residui passivi al 31/12/2017	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Risultato di amministrazione 31/12/2017
	a	b	c	d	e	f=a+b-c-d-e
ALLEIN	322.905,53	340.608,18	393.509,56	10.550,00	4.099,71	255.354,44
ANTEY - SAINT - ANDRÉ	1.908.534,19	80.441,56	606.607,50	13.914,84	487.089,18	881.364,23
ARNAD	3.603.433,85	374.613,04	635.313,80	28.566,78	353.532,29	2.960.634,02
ARVIER	558.963,64	958.072,43	682.735,35	50.024,24	445.013,07	339.263,41
AVISE	1.028.198,41	295.379,69	324.373,73	96.538,99	296.846,77	605.818,61
AYAS	6.386.763,03	4.940.676,34	2.819.444,13	54.174,53	3.436.369,46	5.017.451,25
AYMAVILLES	1.502.968,55	762.623,51	679.793,60	21.536,24	603.297,34	960.964,88
BARD	788.502,82	138.592,06	378.032,69	12.929,54	121.636,04	414.496,61
BIONAZ	630.401,02	366.429,86	511.656,66	26.135,99	107.739,87	351.298,36
BRISOGNE	943.888,27	937.954,48	617.456,17	8.980,73	159.598,91	1.095.806,94
BRUSSON	1.035.428,71	1.421.487,60	1.609.964,01	41.253,76	200.285,27	605.413,27
CHALLAND - SAINT - ANSELME	2.484.444,42	571.104,98	803.793,63	24.112,78	665.717,80	1.561.925,19
CHALLAND - SAINT - VICTOR	1.445.338,34	214.592,70	580.802,63	15.968,00	178.095,25	885.065,16
CHAMBAVE	537.045,27	422.156,10	296.129,17	27.352,15	319.562,83	316.157,22
CHAMOIS	335.032,73	323.494,51	293.904,35	42.142,84	203.133,14	119.346,91
CHAMPDEPRAZ	1.184.061,99	746.541,07	624.894,52	7.174,24	84.299,31	1.214.234,99
CHAMPORCHER	1.499.255,94	444.876,55	565.649,44	46.807,89	228.797,38	1.102.877,78
CHARVENSOD	1.501.695,65	1.239.761,46	1.332.253,15	60.503,26	44.217,49	1.304.483,21
CHÂTILLON	1.017.309,16	2.345.603,57	2.227.588,06	56.723,21	360.634,43	717.967,03
COGNE	2.321.305,18	1.228.521,70	2.205.963,67	78.048,79	681.776,32	584.038,10
COURMAYEUR	8.758.901,91	2.587.898,00	3.885.654,93	138.062,46	3.743.347,82	3.579.734,70
DONNAS	2.397.193,37	458.341,25	845.797,21	33.364,51	471.076,86	1.505.296,04
DOUES	148.865,92	371.387,18	283.082,79	48.558,24	10.830,14	177.781,93
ÉMARESE	443.750,61	423.023,99	669.868,74	14.118,15	39.975,54	142.812,17
ÉTROUBLES	280.148,77	896.117,07	639.550,10	-	278.046,97	258.668,77
FÉNIS	511.632,71	1.006.595,96	874.400,56	24.355,93	191.648,57	427.823,61
FONTAINEMORE	274.734,67	796.411,46	791.246,89	-	209.907,45	69.991,79
GABY	869.623,20	331.062,84	379.199,41	842,76	134.332,48	686.311,39
GIGNOD	611.267,72	1.036.372,69	1.189.783,56	18.851,54	55.967,77	383.037,54
GRESSAN	3.316.600,21	1.815.749,41	1.719.752,23	20.651,09	1.217.328,60	2.174.617,70
GRESSONEY - LA - TRINITÉ	771.242,69	1.188.267,60	774.061,23	24.058,85	314.385,78	847.004,43
GRESSONEY - SAINT - JEAN	2.491.898,09	1.009.119,76	1.125.786,32	6.930,56	623.425,65	1.744.875,32
HÔNE	468.564,69	924.884,04	696.594,63	36.619,85	420.396,21	239.838,04
INTROD	456.741,49	317.747,97	404.122,61	5.242,02	168.822,15	196.302,68
ISSIME	713.807,05	83.227,20	268.350,07	5.851,12	28.327,18	494.505,88
ISSOGNE	3.074.790,05	469.742,84	420.688,31	20.611,03	357.712,22	2.745.521,33
JOVENÇAN	2.431.861,41	123.173,66	615.093,36	8.889,47	527.539,39	1.403.512,85
LA MAGDELEINE	458.307,99	236.701,94	344.592,82	16.860,65	-	333.556,46
LA SALLE	2.827.383,57	2.326.961,96	2.028.093,18	56.082,86	149.770,64	2.920.398,85
LA THUILE	4.044.499,19	1.088.897,81	1.436.096,96	233.239,71	1.230.662,51	2.233.397,82
LILLIANES	618.344,87	243.303,25	554.302,79	-	234.460,07	72.885,26
MONTJOVET	914.143,62	667.143,50	508.625,92	10.849,18	211.080,96	850.731,06
MORGEX	2.206.182,12	2.596.239,33	2.351.798,61	102.900,66	255.846,37	2.091.875,81
NUS	1.998.452,19	630.882,08	1.476.368,70	80.111,68	343.374,13	729.479,76
OLLOMONT	1.023.720,72	267.742,98	725.741,88	22.773,58	119.337,89	423.610,35
OYACE	253.478,93	333.404,82	153.274,13	1.141,92	102.668,82	329.798,88

Comuni	Fondo cassa al 31/12/2017	Residui attivi al 31/12/2017	Residui passivi al 31/12/2017	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Risultato di amministrazione 31/12/2017
	a	b	c	d	e	f=a+b-c-d-e
PERLOZ	606.493,96	333.286,99	589.316,89	7.962,75	271.393,09	<b>71.108,22</b>
POLLEIN	3.134.254,56	576.138,33	500.696,20	133.562,57	115.777,68	<b>2.960.356,44</b>
PONTBOSET	591.224,76	133.146,72	377.668,98	25.022,15	108.243,29	<b>213.437,06</b>
PONTEY	712.682,03	1.239.807,56	1.022.352,26	27.200,29	20.570,18	<b>882.366,86</b>
PONT - SAINT - MARTIN	3.614.098,32	853.069,19	1.307.385,84	53.612,15	744.463,12	<b>2.361.706,40</b>
PRÉ - SAINT - DIDIER	6.408.055,47	1.354.585,80	1.383.441,95	113.655,52	755.626,98	<b>5.509.916,82</b>
QUART	2.636.912,66	1.443.187,27	1.536.855,81	50.995,47	1.283.554,93	<b>1.208.693,72</b>
RHÊMES - NOTRE - DAME	561.256,63	485.586,79	612.114,85	60.884,76	127.726,59	<b>246.117,22</b>
RHÊMES - SAINT - GEORGES	341.285,92	703.473,69	769.941,03	20.258,70	138.190,21	<b>116.369,67</b>
ROISAN	466.210,30	846.816,58	1.071.515,07	19.810,29	6.710,00	<b>214.991,52</b>
SAINT - CHRISTOPHE	5.300.308,87	2.355.724,54	1.283.095,12	84.173,19	1.720.683,09	<b>4.568.082,01</b>
SAINT - DENIS	299.364,32	187.684,92	262.009,39	9.250,00	3.513,53	<b>212.276,32</b>
SAINT - MARCEL	582.876,72	318.042,39	481.786,52	26.145,46	186.120,66	<b>206.866,47</b>
SAINT - NICOLAS	327.148,59	573.692,30	513.206,70	48.974,94	39.523,51	<b>299.135,74</b>
SAINT - OYEN	619.117,41	618.344,49	613.396,15	27.069,95	172.528,71	<b>424.467,09</b>
SAINT - PIERRE	975.254,07	3.768.090,30	2.334.443,64	-	1.376.409,47	<b>1.032.491,26</b>
SAINT - RHÉMY - EN - BOSSES	629.811,89	976.547,78	545.999,14	22.300,83	611.222,93	<b>426.836,77</b>
SAINT - VINCENT	1.585.766,72	2.674.249,30	2.508.312,73	135.123,21	375.107,78	<b>1.241.472,30</b>
SARRE	2.360.669,42	3.799.384,40	2.794.870,33	1.261,94	1.276.427,10	<b>2.087.494,45</b>
TORGNON	450.657,52	1.086.377,38	1.209.611,95	2.255,74	50.999,27	<b>274.167,94</b>
VALGRISENCHE	104.139,79	1.714.492,55	848.928,99	10.808,17	185.615,40	<b>773.279,78</b>
VALPELLINE	405.614,75	1.213.809,75	1.266.760,78	28.988,89	129.284,74	<b>194.390,09</b>
VALSAVARENCHÉ	809.089,76	1.239.288,01	1.246.288,33	21.747,35	213.576,97	<b>566.765,12</b>
VALTOURNENCHÉ	3.899.534,49	3.846.572,40	4.857.333,84	38.684,69	1.362.885,24	<b>1.487.203,12</b>
VERRAYES	114.152,63	610.126,83	675.317,02	9.956,34	2.264,45	<b>36.741,65</b>
VERRÈS	2.905.798,01	1.332.316,09	1.173.213,50	49.540,13	489.617,12	<b>2.525.743,35</b>
VILLENEUVE	350.988,29	602.805,24	478.446,68	11.500,00	290.611,65	<b>173.235,20</b>
<b>TOTALI</b>	<b>114.194.382,32</b>	<b>75.270.579,57</b>	<b>75.616.103,45</b>	<b>2.695.152,10</b>	<b>32.480.661,72</b>	<b>78.673.044,62</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti 2017 dei comuni.

### Allegato 3) - Equilibri di parte corrente, di parte capitale e finali

Comuni	Equilibrio di parte corrente	Equilibrio di parte capitale	Equilibrio finale
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=a+b</i>
ALLEIN	157.920,48	-30.793,40	<b>127.127,08</b>
ANTEY - SAINT - ANDRÉ	567.585,19	-128.614,83	<b>438.970,36</b>
ARNAD	435.154,84	711.372,39	<b>1.146.527,23</b>
ARVIER	162.632,77	1.182,89	<b>163.815,66</b>
AVISE	291.567,28	-160.800,05	<b>130.767,23</b>
AYAS	1.155.647,03	-583.120,31	<b>572.526,72</b>
AYMAVILLES	264.921,95	-66.757,63	<b>198.164,32</b>
BARD	126.992,45	-77.567,56	<b>49.424,89</b>
BIONAZ	366.260,40	-21.133,20	<b>345.127,20</b>
BRISOGNE	276.958,37	18.857,87	<b>295.816,24</b>
BRUSSON	359.952,68	26.715,24	<b>386.667,92</b>
CHALLAND- SAINT - ANSELME	360.733,20	-139.928,73	<b>220.804,47</b>
CHALLAND- SAINT - VICTOR	187.323,33	-119.101,10	<b>68.222,23</b>
CHAMBAVE	87.728,33	12.664,55	<b>100.392,88</b>
CHAMOIS	208.087,26	-100.878,95	<b>107.208,31</b>
CHAMPDEPRAZ	143.652,12	0,00	<b>143.652,12</b>
CHAMPORCHER	217.298,74	-41.292,10	<b>176.006,64</b>
CHARVENSOD	438.529,19	-150.246,98	<b>288.282,21</b>
CHÂTILLON	226.481,51	-12.632,77	<b>213.848,74</b>
COGNE	392.561,71	12.894,58	<b>405.456,29</b>
COURMAYEUR	2.219.887,61	-584.608,18	<b>1.635.279,43</b>
DONNAS	613.653,72	-420.758,04	<b>192.895,68</b>
DOUES	182.605,89	-11.768,10	<b>170.837,79</b>
ÉMARESE	106.915,27	22.446,76	<b>129.362,03</b>
ÉTROUBLES	147.578,09	1.330,37	<b>148.908,46</b>
FÉNIS	75.131,86	225.102,85	<b>300.234,71</b>
FONTAINEMORE	127.829,29	-119.312,65	<b>8.516,64</b>
GABY	183.904,05	-26.471,23	<b>157.432,82</b>
GIGNOD	239.412,59	-106.624,92	<b>132.787,67</b>
GRESSAN	530.896,16	-93.004,62	<b>437.891,54</b>
GRESSONEY - LA - TRINITÉ	322.011,93	151.372,87	<b>473.384,80</b>
GRESSONEY - SAINT - JEAN	474.539,48	242.900,69	<b>717.440,17</b>
HÔNE	132.696,96	0,00	<b>132.696,96</b>
INTROD	51.172,87	10.173,65	<b>61.346,52</b>
ISSIME	77.537,62	0,00	<b>77.537,62</b>
ISSOGNE	541.335,47	-203.430,68	<b>337.904,79</b>
JOVENÇAN	137.733,73	-69.952,53	<b>67.781,20</b>
LA MAGDELEINE	874,00	831,31	<b>231.705,31</b>
LA SALLE	364.179,97	283.868,49	<b>648.048,46</b>
LA THUILE	700.210,56	-209.173,65	<b>491.036,91</b>
LILLIANES	65.320,41	-27.796,25	<b>37.524,16</b>
MONTJOVET	218.817,40	1.961,12	<b>220.778,52</b>
MORGEX	500.147,99	-85.160,93	<b>414.987,06</b>
NUS	270.926,34	-99.937,99	<b>170.988,35</b>
OLLOMONT	292.624,41	86.744,73	<b>379.369,14</b>
OYACE	281.790,45	9.909,37	<b>291.699,82</b>

Comuni	Equilibrio di parte corrente	Equilibrio di parte capitale	Equilibrio finale
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=a+b</i>
PERLOZ	152.484,90	-143.485,23	<b>8.999,67</b>
POLLEIN	354.781,84	18.266,75	<b>373.048,59</b>
PONTOBOSSET	145.391,10	-59.502,05	<b>85.889,05</b>
PONTEY	164.681,02	-45.620,62	<b>119.060,40</b>
PONT - SAINT - MARTIN	641.982,14	-286.680,95	<b>355.301,19</b>
PRÉ - SAINT - DIDIER	1.417.320,21	491.942,97	<b>1.909.263,18</b>
QUART	352.810,78	351.605,08	<b>704.415,86</b>
RHÊMES - NOTRE - DAME	0,00	98.307,08	<b>98.307,08</b>
RHÊMES - SAINT - GEORGES	78.488,16	75.157,57	<b>153.645,73</b>
ROISAN	32.693,60	70.749,34	<b>103.442,94</b>
SAINT - CHRISTOPHE	481.214,66	141.099,57	<b>622.314,23</b>
SAINT - DENIS	85.569,85	80.780,03	<b>166.349,88</b>
SAINT - MARCEL	147.577,08	-77.365,85	<b>70.211,23</b>
SAINT - NICOLAS	15.248,81	85.569,59	<b>100.818,40</b>
SAINT - OYEN	210.669,11	-6.407,80	<b>204.261,31</b>
SAINT - PIERRE	250.797,64	20.769,21	<b>271.566,85</b>
SAINT - RHÉMY - EN - BOSSES	459.361,57	-230.354,76	<b>229.006,81</b>
SAINT - VINCENT	775.977,65	0,00	<b>775.977,65</b>
SARRE	365.657,40	327.104,96	<b>692.762,36</b>
TORGNON	114.477,29	78.100,17	<b>192.577,46</b>
VALGRISENCHE	333.972,69	-50.878,72	<b>283.093,97</b>
VALPELLINE	156.761,98	17.792,75	<b>174.554,73</b>
VALSAVARENCE	170.428,91	218.941,74	<b>389.370,65</b>
VALTOURNENCHE	827.601,23	52.357,48	<b>879.958,71</b>
VERRAYES	60.979,59	-58.971,35	<b>2.008,24</b>
VERRÈS	284.570,30	5.320,36	<b>289.890,66</b>
VILLENEUVE	196.973,77	-68.700,05	<b>128.273,72</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti 2017 dei comuni.

## Allegato 4) - Risultato di amministrazione 2017 (accantonato, vincolato, destinato, disponibile).

COMUNI	Parte accantonata						Parte vincolata						Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (e)=a+b+c+d
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	Fondo perdite società partecipate	Fondo contenzioso	Altri accantonamenti	Totale parte accantonata (a)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Vincoli derivanti da trasferimenti	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Altri vincoli	Totale parte vincolata (b)			
ALLEIN	40.054,32	-	-	-	112.941,74	152.996,06	-	-	-	-	-	-	-	102.358,38	255.354,44
ANTEY-SAINT-ANDRÉ	31.912,53	-	-	-	-	31.912,53	-	-	-	320.850,00	-	320.850,00	164.233,17	364.368,53	881.364,23
ARNAD	73.927,19	-	-	-	20.638,26	94.565,45	-	-	-	6.051,43	-	6.051,43	2.473.123,86	386.893,28	2.960.634,02
ARVIER	78.337,32	-	-	-	-	78.337,32	-	-	-	-	-	-	74.399,82	186.526,27	339.263,41
AVISE	14.186,41	-	-	-	-	14.186,41	-	-	-	-	-	-	-	591.632,20	605.818,61
AYAS	433.871,57	-	12.286,15	-	22.305,06	468.462,78	40.024,90	-	-	-	-	40.024,90	4.104.241,57	404.722,00	5.017.451,25
AYMAVILLES	266.166,00	-	-	-	-	266.166,00	-	-	-	-	-	-	516.951,73	177.847,15	960.964,88
BARD	40.803,22	-	-	-	-	40.803,22	-	-	-	-	27.469,70	27.469,70	77.948,68	268.275,01	414.496,61
BIONAZ	37.501,42	-	-	166.833,35	-	204.334,77	7.931,08	-	-	9.600,00	-	17.531,08	20.947,37	108.485,14	351.298,36
BRISSOGNE	317.541,34	-	-	-	-	317.541,34	-	-	-	-	-	-	372.916,26	405.349,34	1.095.806,94
BRUSSON	238.403,02	-	12.119,60	-	-	250.522,62	28.619,73	-	-	-	-	28.619,73	73.735,43	252.535,49	605.413,27
CHALLAND-SAINT-ANSELME	141.734,76	-	-	-	-	141.734,76	16.329,18	-	-	-	-	16.329,18	1.090.451,55	313.409,70	1.561.925,19
CHALLAND-SAINT-VICTOR	36.036,81	-	-	27.282,74	-	63.319,55	9.508,47	-	-	-	-	9.508,47	617.813,71	194.423,43	885.065,16
CHAMBAVE	19.570,06	-	-	18.840,00	-	38.410,06	-	-	-	-	-	-	96.448,12	181.299,04	316.157,22
CHAMMOIS	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	105.346,91	119.346,91
CHAMPDEPRAZ	76.619,04	-	-	-	-	76.619,04	13.961,55	3.135,06	-	-	-	17.096,61	842.728,47	277.790,87	1.214.234,99
CHAMPORCHER	161.076,51	-	-	-	-	161.076,51	-	-	-	3.375,10	-	3.375,10	738.686,56	199.739,61	1.102.877,78
CHARVENSOD	83.064,67	-	-	-	-	83.064,67	-	27.160,35	-	-	0,18	27.160,53	8.944,94	1.185.313,07	1.304.483,21
CHÂTILLON	496.611,00	-	-	-	-	496.611,00	-	-	-	-	-	-	-	221.356,03	717.967,03
COGNE	74.375,71	-	35.298,00	-	-	109.673,71	-	-	-	-	48.898,47	48.898,47	79.500,45	345.965,47	584.038,10
COURMAYEUR	741.656,63	-	-	174.100,00	-	915.756,63	-	-	-	-	-	-	253.764,96	2.410.213,11	3.579.734,70
DONNAS	51.064,41	-	-	-	-	51.064,41	5.512,82	-	-	-	-	5.512,82	1.034.686,03	414.032,78	1.505.296,04
DOUES	67.507,79	-	-	66.206,24	-	133.714,03	-	-	-	-	-	-	-	44.067,90	177.781,93
ÉMARESE	20.375,96	-	-	-	-	20.375,96	-	-	-	-	1.425,30	1.425,30	-	121.010,91	142.812,17
ÉTROUBLES	62.620,59	-	-	-	-	62.620,59	-	-	-	-	-	-	57.713,14	138.335,04	258.668,77
FÉNIS	126.326,58	-	-	-	-	126.326,58	-	-	-	22.571,30	-	22.571,30	162.113,41	116.812,32	427.823,61
FONTAINEMORE	3.805,70	-	-	-	-	3.805,70	15.105,89	-	-	-	5.000,00	20.105,89	-	46.080,20	69.991,79
GABY	559,45	-	-	-	12.995,69	13.555,14	-	-	-	-	-	-	591.416,57	81.339,68	686.311,39
GIGNOD	191.165,49	-	-	-	15.606,50	206.771,99	-	-	-	-	-	-	-	176.265,55	383.037,54
GRESSAN	838.801,45	-	-	-	-	838.801,45	-	-	-	-	-	-	846.407,89	489.408,36	2.174.617,70
GRESSONEY-LA-TRINITÉ	43.607,34	-	-	-	-	43.607,34	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00	257.708,08	532.689,01	847.004,43
GRESSONEY-SAINT-JEAN	112.728,71	-	-	-	-	112.728,71	14.022,95	-	-	2.758,40	-	16.781,35	495.217,25	1.120.148,01	1.744.875,32

COMUNI	Parte accantonata						Parte vincolata						Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione e al 31 dicembre 2017 (e)=a+b+c+d
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	Fondo perdite società partecipate	Fondo contenzioso	Altri accantonamenti	Totale parte accantonata (a)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Vincoli derivanti da trasferimenti	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Altri vincoli	Totale parte vincolata (b)			
HÔNE	69.098,46	-	-	-	-	69.098,46	326,74	-	-	-	-	326,74	30.711,95	139.700,89	239.838,04
INTROD	5.738,39	-	-	-	-	5.738,39	-	-	-	-	-	-	6.183,99	184.380,30	196.302,68
ISSIME	2.567,74	-	-	-	15.000,00	17.567,74	-	-	-	-	-	-	414.254,99	62.683,15	494.505,88
ISSOGNE	112.302,85	-	-	-	5.264,41	117.567,26	-	-	-	-	-	-	2.415.549,50	212.404,57	2.745.521,33
JOVENÇAN	40.746,23	-	-	-	-	40.746,23	-	-	-	-	-	-	777,97	1.361.988,65	1.403.512,85
LA MAGDELEINE	23.893,48	-	-	45.000,00	-	68.893,48	-	230.000,00	-	-	-	230.000,00	-	34.662,98	333.556,46
LA SALLE	546.957,45	-	-	8.000,00	-	554.957,45	892.994,96	-	-	-	-	892.994,96	800.783,44	671.663,00	2.920.398,85
LA THUILE	43.853,06	-	-	-	-	43.853,06	-	-	-	-	-	-	-	2.189.544,76	2.233.397,82
LILLIANES	2.545,35	-	-	-	-	2.545,35	11.549,38	-	-	-	-	11.549,38	-	58.790,53	72.885,26
MONTJOVET	136.728,41	-	-	139.077,00	-	275.805,41	24.797,68	-	-	27.408,13	6.889,91	59.095,72	351.908,46	163.921,47	850.731,06
MORSEX	118.975,59	-	-	-	-	118.975,59	462.025,67	-	-	-	462.025,67	462.025,67	958.593,59	552.280,96	2.091.875,81
NUS	150.423,88	-	-	106.000,00	-	256.423,88	103.439,32	-	-	-	-	103.439,32	171.112,37	198.504,19	729.479,76
OLLOMONT	12.454,43	-	-	126.117,28	4.000,00	142.571,71	-	7.000,00	-	-	-	7.000,00	86.744,73	187.293,91	423.610,35
OYACE	46.191,26	-	-	94.115,81	1.000,00	141.307,07	10.164,53	-	-	-	-	10.164,53	51.695,34	126.631,94	329.798,88
PERLOZ	7.529,45	-	-	-	-	7.529,45	11.279,40	-	-	-	-	11.279,40	-	52.299,37	71.108,22
POLLEIN	117.487,29	-	-	-	-	117.487,29	-	12.632,62	-	1.551.553,84	-	1.564.186,46	45.850,34	1.232.832,35	2.960.356,44
PONTBOSET	31.987,49	-	-	-	181.449,57	213.437,06	-	-	-	-	-	-	-	-	213.437,06
PONTEY	60.486,05	-	-	-	-	60.486,05	-	-	71.380,92	-	-	71.380,92	357.954,53	392.545,36	882.366,86
PONT-SAINT-MARTIN	189.386,74	-	-	-	-	189.386,74	-	-	-	-	-	-	1.600.908,02	571.411,64	2.361.706,40
PRÉ-SAINT-DIDIER	226.310,58	-	-	-	-	226.310,58	447.665,39	-	55.912,12	-	1.204,55	504.782,06	3.269.316,72	1.509.507,46	5.509.916,82
QUART	494.439,02	-	-	-	-	494.439,02	-	-	-	-	-	-	580.098,02	134.156,68	1.208.693,72
RHÊMES-NOTRE-DAME	9.558,23	-	-	-	-	9.558,23	-	-	-	39.099,15	-	39.099,15	55.126,01	142.333,83	246.117,22
RHÊMES-SAINT-GEORGES	5.487,95	-	-	-	-	5.487,95	-	-	-	2.320,00	-	2.320,00	32.998,79	75.562,93	116.369,67
ROISAN	113.612,61	-	-	5.428,31	-	119.040,92	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00	81.253,01	697,59	214.991,52
SAINT-CHRISTOPHE	321.231,40	-	-	-	-	321.231,40	-	-	-	-	-	-	3.236.175,90	1.010.674,71	4.568.082,01
SAINT-DENIS	13.929,27	-	-	-	-	13.929,27	-	-	13.981,56	-	-	13.981,56	-	184.365,49	212.276,32
SAINT-MARCEL	52.115,47	-	-	-	-	52.115,47	-	-	-	-	-	-	-	154.751,00	206.866,47
SAINT-NICOLAS	33.525,43	-	-	-	-	33.525,43	-	-	-	-	-	-	53.107,13	212.503,18	299.135,74
SAINT-OYEN	41.100,22	-	-	76.294,52	-	117.394,74	-	-	-	-	-	-	62.510,80	244.561,55	424.467,09
SAINT-PIERRE	344.276,86	-	-	-	-	344.276,86	-	-	-	-	105.462,10	105.462,10	110.823,01	471.929,29	1.032.491,26
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES	71.475,26	-	-	49.219,55	-	120.694,81	-	-	-	-	-	-	92.723,90	213.418,06	426.836,77
SAINT-VINCENT	887.998,96	-	-	-	70.000,00	957.998,96	-	-	-	-	-	-	89.127,84	194.345,50	1.241.472,30
SARRE	334.616,24	-	-	-	194.245,18	528.861,42	-	-	-	-	675.740,42	675.740,42	45.091,14	837.801,47	2.087.494,45
TORGNON	10.381,94	-	-	-	-	10.381,94	-	6.500,00	33.997,66	80.000,00	-	120.497,66	46.627,32	96.661,02	274.167,94

COMUNI	Parte accantonata						Parte vincolata						Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazioni e al 31 dicembre 2017 (e)=a+b+c+d
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	Fondo perdite società partecipate	Fondo contenzioso	Altri accantonamenti	Totale parte accantonata (a)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Vincoli derivanti da trasferimenti	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Altri vincoli	Totale parte vincolata (b)			
VALGRISENCHÉ	133.864,98	-	-	-	-	133.864,98	-	-	-	-	-	-	89.189,98	550.224,82	773.279,78
VALPELLINE	99.109,08	-	-	68.471,82	3.000,00	170.580,90	8.912,98	-	-	-	-	8.912,98	-	14.896,21	194.390,09
VALSAVARENCHÉ	36.883,65	-	-	-	-	36.883,65	-	-	-	-	-	-	-	529.881,47	566.765,12
VALTOURNENCHÉ	407.097,99	20.000,00	-	-	-	427.097,99	90.115,70	48.784,69	85.181,88	-	-	224.082,27	460.129,77	375.893,09	1.487.203,12
VERRAYES	33.628,16	-	-	-	-	33.628,16	-	-	-	-	-	-	-	3.113,49	36.741,65
VERRÈS	317.942,37	-	-	-	-	317.942,37	-	-	-	-	-	-	1.630.383,00	577.417,98	2.525.743,35
VILLENEUVE	38.464,81	-	-	-	-	38.464,81	-	-	38.397,43	-	-	38.397,43	-	96.372,96	173.235,20
<b>TOTALE</b>	<b>10.682.417,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>59.703,75</b>	<b>1.170.986,62</b>	<b>658.446,41</b>	<b>12.591.553,86</b>	<b>1.779.262,65</b>	<b>335.212,72</b>	<b>298.851,57</b>	<b>2.065.587,35</b>	<b>1.334.116,30</b>	<b>5.813.030,59</b>	<b>32.279.810,58</b>	<b>27.988.649,59</b>	<b>78.673.044,62</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dei rendiconti 2017 dei Comuni.



